

SNALS

*confsal*



SINDACATO  
NAZIONALE  
AUTONOMO  
LAVORATORI  
S C U O L A

*Segreteria Regionale  
del VENETO*

**C** ontrattazione  
**C** ollettiva  
**I** ntegrativa  
**R** egionale

edizione dicembre 2010

## **PREMESSA**

*Nel licenziare la Raccolta 2010 dei Contratti Integrativi Regionali preme sottolineare la dirompente applicazione del Decreto Brunetta che ha sconvolto il clima negoziale a livello di Istituto, grazie ad interpretazioni unilaterali da parte di molti Dirigenti Scolastici e della stessa Direzione Regionale dell'USR/V, mai accettate dalle OO. SS. Regionali a cui in data 31.01.2011 il MIUR alla fine ha dovuto dare ragione.*

*Anche il 2010 si è concluso senza la sigla del CIR relativo alle linee di indirizzo ed ai criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro.*

*Sia il Collegio Regionale per il raffreddamento dei conflitti sia la Commissione Bilaterale di assistenza e supporto non sono state convocate in modo sistematico e come richiesto dalle OO. SS. provinciali che hanno rilevato, invece, un elevato tasso conflittuale e di comportamenti anti sindacali.*

*Quando si è riunita, la Commissione Bilaterale non ha mancato di fornire pareri esaustivi, puntualmente inseriti nella presente Raccolta.*

*La presente rassegna, aggiornata al 31 dicembre 2010, vuole continuare la tradizione della Segreteria regionale di offrire uno strumento utile ai Segretari Provinciali ed ai loro Collaboratori nelle attività di consulenza, di contrattazione integrativa d'istituto e di formazione delle RSU.*

*Ringrazio quanti hanno collaborato alla sua stesura .*

*Vicenza, 31 dicembre 2010*

*Leopoldino Lago  
Segretario Regionale  
SNALS-ConfSAL*

<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	7
Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali.....	7
Art. 3 – Partecipazione.....	7
Art. 4 – Contrattazione integrativa regionale.....	8
Art. 5 – Interpretazione autentica.....	9
Art. 6 – Composizione delle delegazioni.....	9
Art. 7 – Agibilità Sindacale.....	9
Art. 8 – Ufficio Relazioni Sindacali.....	9
Art. 9 – Albo sindacale e accesso agli Uffici.....	10
Art. 10 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.....	10
Art. 11 – Commissione bilaterale.....	10
Art. 12 – Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.....	10
Art. 13 - Procedure di raffreddamento eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica.....	10
Art. 14 – Compatibilità finanziaria.....	10
<b>DIRETTIVA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 6, COMMA 4 DEL C.C.N.L. 29.11.2007.....</b>	<b>11</b>
Contrattazione integrativa annuale.....	11
Informazione successiva.....	12
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI E PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI PERMESSI SINDACALI.....</b>	<b>13</b>
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	13
Art. 2 – Assemblee territoriali.....	13
Art. 3 – Permessi sindacali retribuiti di cui agli artt. 10 e 12 del C.C.N.Q. del 07.08.1998.....	14
Art. 4 – Permessi sindacali retribuiti di cui all’art. 11 del C.C.N.Q. del 07.08.1998.....	15
Art. 5 – Interpretazione autentica.....	15
Art. 6 – Compatibilità finanziaria.....	15
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DELL’EVENTUALE CONFLITTUALITA’ CONTRATTUALE GENERATASI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.....</b>	<b>16</b>
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	16
Art. 2 – Obiettivi.....	16
Art. 3 – Organismo di raffreddamento dei conflitti.....	16
Art. 4 – Avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione d’istituto.....	17
Art. 5 - Modalità e tempi di intervento del Collegio per il raffreddamento dei conflitti.....	17
Art. 6 – Esame della proposta da parte delle Istituzioni Scolastiche.....	18
Art. 7 – Verifica della procedura di raffreddamento.....	18
Art. 8- Interpretazione autentica del contratto.....	18
Art. 9 – Compatibilità finanziaria.....	18
<b>COMMISSIONE DI RAFFREDDAMENTO.....</b>	<b>18</b>
<b>DECRETO COMMISSIONE Bilaterale del 4 novembre 2008.....</b>	<b>20</b>
<b>PARERI COMMISSIONE ASSISTENZA, SUPPORTO E MONITORAGGIO.....</b>	<b>21</b>
QUESITO N. 1.....	21
QUESITO N. 1.....	22
QUESITO N. 2.....	22
QUESITO N. 3.....	22
QUESITO N. 4.....	22
<b>MODIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. QUADRIENNIO 2008 - 2011.....</b>	<b>23</b>
ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari).....	23
ART. 2 - Termine di presentazione delle domande.....	23
ART. 3 - Formulazione delle domande e documentazione.....	24
ART. 4 - Corsi di studio,abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti.....	24
Art.5 - Determinazione del contingente e procedura.....	24
Art.6 - Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche.....	25
ART. 7 - Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali.....	25
ART. 8 - Operazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale.....	26
ART. 9 - Tempistica.....	26

ART. 10 - Durata e modalità di fruizione dei permessi.....	27
ART. 11 - Certificazioni.....	28
ART. 12 - Vigenza del contratto.....	28
ART. 13 - Interpretazione autentica.....	28
ART. 14 - Compatibilità finanziaria.....	28
ART. 15 Modifica contratto integrativo regionale.....	28
<b>IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I</b>	
<b>CRITERI DI UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE DEL FONDO ACCREDITATO DAL</b>	
<b>MINISTERO PER LE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E PER LA</b>	
<b>DISPERSIONE SCOLASTICA.....</b>	<b>30</b>
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA.....	30
Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE.....	31
Art. 3 – PROGETTI DELLE SCUOLE E CRITERI DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI.....	31
Art. 4 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	32
Art. 5 – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO.....	32
Art. 6 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA.....	32
Art. 7 – SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.....	32
Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo	
accreditato dal Ministero per le aree a rischio e a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica	
(Nota Min. n. 4315 del 23/06/10).....	33
<b>DICHIARAZIONE A VERBALE.....</b>	<b>33</b>
<b>Formazione del Personale Docente e ATA.....</b>	<b>34</b>
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE MOBILITÀ PROFESSIONALE.....</b>	<b>35</b>
Art. 1 - Accesso alla formazione per la mobilità.....	35
Art. 2 - Articolazione del percorso formativo.....	36
<b>Art. 3 - Finanziamenti attività di formazione.....</b>	<b>36</b>
Art. 4 - Svolgimento temporale delle attività in presenza.....	37
Art. 5 - Criteri per l'individuazione degli e-tutor, compiti degli e-tutor.....	37
Art. 6 - Fruizione delle attività formative.....	37
Art. 7 - Norme finali.....	37
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE.....</b>	<b>38</b>
<b>INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA</b>	
<b>PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 .....</b>	<b>38</b>
Art. 1 - finalità e pubblicità dell'accordo.....	39
Art. 2 - fruizione del diritto alla formazione.....	39
Art. 3 - impegni e competenze.....	40
Art. 4 - ambiti prioritari d'intervento.....	40
Art. 5 - finanziamenti delle attività di formazione.....	40
Art. 6 - altri soggetti formativi.....	41
Art. 7 - criteri e modalità di verifica delle attività formative.....	41
Art. 8 - monitoraggio.....	41
Art. 9 - interpretazione autentica.....	41
Art. 10 - compatibilità finanziaria.....	41
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE</b>	
<b>della PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA</b>	
<b>PREVISTA DALL' ART. 2 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE SOTTOSCRITTA IL 25.7.200842</b>	
Art. 1 Corsi di formazione per la seconda posizione economica.....	42
Art. 2 Finanziamenti attività di formazione.....	43
Art. 3 Svolgimento temporale delle attività in presenza.....	43
Art. 4 Criteri per l'individuazione degli e-tutor, compiti degli e-tutor.....	43
Art. 5 Criteri per l'individuazione degli esperti, compiti degli esperti.....	44
Art. 6 Fruizione delle attività formative.....	44
Art. 7 Commissione paritetica.....	44
Art. 9 Interpretazione autentica.....	44
Art. 10 Compatibilità finanziaria.....	44
<b>Mobilità annuale del Personale Docente,</b>	
<b>Educativo ed ATA.....</b>	<b>45</b>
Art. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.....	46
Art. 2 - Termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.....	46
<b>TITOLO I PERSONALE DOCENTE.....</b>	<b>46</b>
Art. 3 - Personale avente titolo alla proroga su posti di sostegno.....	46
<b>Art. 4 - Docenti destinatari delle utilizzazioni su posti di sostegno.....</b>	<b>47</b>

Art. 5 - Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore.....	47
Art.6 - Insegnanti di Religione Cattolica.....	47
Art. 7 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità e per l'utilizzazione del personale.....	48
Art. 8 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.....	49
Art. 9 - Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.....	49
<b>Art. 10 -Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero .....</b>	<b>49</b>
Art. 11 - Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali.....	50
Art. 12 - Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia.....	50
Art. 13 - Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi.....	50
<b>TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO.....</b>	<b>50</b>
Art. 14 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie .....	50
<b>TITOLO III - PERSONALE A.T.A.....</b>	<b>51</b>
Art. 15 - Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.....	51
Art. 16 - Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia.....	51
Art. 17 - Criteri di determinazione delle disponibilità.....	51
Art. 18 - Personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica.....	51
Art. 19 - Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.....	51
Art. 20 - Scambio di posti tra coniugi e conviventi.....	51
Art. 21 - Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico.....	52
Art. 22 - Norma di rinvio.....	53
<b>AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA.....</b>	<b>54</b>
<b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI – AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA .....</b>	<b>55</b>
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	55
Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali.....	55
Art. 3 - Partecipazione .....	55
Art. 4 – Contrattazione Integrativa Regionale.....	56
Art. 5 – Interpretazione autentica.....	56
Art. 6 – Composizione delle delegazioni.....	56
Art. 7 – Agibilità sindacale.....	56
Art. 8 – Ufficio relazioni sindacali.....	57
Art. 9 - Albo sindacale.....	57
Art. 10 - Commissione bilaterale.....	57
Art. 11 - Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.....	57
Art. 12 - Compatibilità finanziaria.....	57
Art. 1 - Arretrati retribuzione di risultato – quadriennio 2006/2009.....	58
Art. 2 - Arretrati retribuzione di risultato – periodo 01.01.2010 – 31.08.2010.....	59
Art. 3 - Norme finali.....	59
<b>CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 .....</b>	<b>60</b>
Art. 1 - Retribuzione di posizione – anno scolastico 2010/2011.....	60
Art. 2 -Retribuzione delle reggenze – anno scolastico 2010/2011.....	61
Art. 3 - Retribuzione di risultato- anno scolastico 2010/2011.....	61
Art. 4 - Norme finali.....	61
<b>CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE - PERSONALE AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA – GRADUATORIA REGIONALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE –TRIENNIO 2008-2011.....</b>	<b>63</b>
Art. 1 .....	63
Art. 2.....	63
Art. 3.....	64
Art. 4.....	64
Art. 5.....	64
Art. 6.....	64
Mutamento di incarico e mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici – Anno Scolastico 2010/2011.....	65
MUTAMENTO DI INCARICO CATEGORIE.....	66
Criteri di Raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce.....	69
DOMANDA MUTAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE con decorrenza 1°settembre 2010.....	72
Art. 1 - Linee generali e interventi prioritari .....	75

Art. 2 - Autoaggiornamento.....	75
Art. 3 - Azioni di monitoraggio.....	76
Art. 4 -Congedi non retribuiti per la formazione – Applicazione art. 5 L. 53/2000.....	76
Art. 5 - Interpretazione autentica.....	76
Art. 6 - Norme finali.....	76
<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE.....</b>	<b>77</b>
<b>ACCORDO FORMA VENETO E OO.SS.di categoria FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA – SNALSCONFASAL - Padova 05.05.08.....</b>	<b>78</b>
<b>ACCORDO FORMA VENETO E OO.SS di categoria FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS CONFASAL - Padova 04 .11.08.....</b>	<b>78</b>
ORARIO DI LAVORO.....	78
FLESSIBILITÀ.....	79
ASSENZE PER MALATTIA.....	79
<b>ORARIO SERALE.....</b>	<b>80</b>
Mensa.....	80
<b>Accordo Regionale tra Forma Veneto e FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola - SNALS CONFASAL.....</b>	<b>80</b>
<b>COSTITUZIONE ENTE BILATERALE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	
<b>E.Bi.R.Fo.P.....</b>	<b>81</b>

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI

L'anno 2008, il giorno 17 giugno in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

## TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

## E

i rappresentanti regionali delle OO. SS. della scuola: FLC- CGIL, CISL - scuola, UIL scuola, SNALS/CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA – UNAMS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 29.11.2007

## SI CONCORDA

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente:

- La gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale;
- le modalità di costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale come previsto dall'art.4, comma 4, lettera d, del C.C.N.L del comparto scuola. sottoscritto il 29 novembre 2007, di seguito denominato C.C.N.L.

Con distinta sequenza contrattuale saranno sottoscritti i CCIR concernenti:

- la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali (art. 4, comma 4 lettera b) del CCNL e l'individuazione di procedure di raffreddamento degli eventuali conflitti contrattuali generatisi a livello di istituzione scolastica (art. 4, comma 4, lettera c) del C.C.N.L.

## Premessa

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse del personale della scuola al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia ed efficienza dei servizi.

Le relazioni sindacali sul territorio regionale sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti negoziali, considerate condizioni che favoriscono l'efficace erogazione del servizio scolastico.

I principi di correttezza e trasparenza, in esso contenuti, dovranno ispirare anche le relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica e orientare i comportamenti delle parti in sede di contrattazione di istituto.

## Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del CCNL del comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
2. Il contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta infatti salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.
3. Il contratto si applica alle relazioni sindacali relative al personale del comparto scuola, con esclusione dei dirigenti scolastici - Area Quinta - per i quali si procederà ad autonoma contrattazione.
4. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.
5. L'Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dal ricevimento lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante affissione all'albo dell'istituto e contestuale consegna di una copia alle RSU. Dell'affissione all'albo i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

## Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:  
la partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;  
la contrattazione integrativa regionale;  
l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

## Art. 3 – Partecipazione

1. L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie indicate all'art.5, comma 1, del C.C.N.L. di seguito elencate:
  - a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
  - b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

- c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
  - d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese di personale;
  - e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
  - f) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
  - g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
  - h) andamento generale della mobilità del personale;
  - i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
  - j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ.
  - k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Gli incontri per le informazioni di cui al comma 1 devono svolgersi di norma 3 giorni lavorativi prima della predisposizione degli atti e comunque prima della formalizzazione degli stessi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici Scolastici Provinciali. In particolare gli U.S.P. rendono l'informativa di cui al punto b) del comma 1° almeno 5 giorni lavorativi prima della chiusura delle aree.
3. Su ciascuna delle materie oggetto di informazione preventiva può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti all'Amministrazione, anche di carattere propedeutico agli incontri di contrattazione integrativa.
4. Come stabilito dall'art.5, comma 2, del C.C.N.L., su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCIR possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
5. Sarà cura del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale informare le OO.SS. sui termini da stabilire, dal Direttore Generale medesimo, in applicazione dell'art.6, comma 4 del CCNL, in materia di relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.
6. Anche al di fuori delle materie di informazione preventiva e di concertazione di cui agli articoli precedenti l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a promuovere tavoli allargati di confronto con la Regione, gli Enti Locali, i soggetti rappresentativi degli stessi e le OO. SS. firmatarie del presente contratto, per tutte le tematiche di carattere generale che possono avere riflesso sui rapporti di lavoro del personale della scuola.

#### **Art. 4 – Contrattazione integrativa regionale**

1. Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle materie indicate all'art.4, comma 3, primo capoverso, del C.C.N.L.:
- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
  - b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
  - c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
  - d) criteri di utilizzazione del personale;
  - e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
- Essa ha cadenza quadriennale sulle materie indicate al comma 4 del medesimo art. 3:
- a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  - b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
  - c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
  - d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
2. Il Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto, nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Analogamente, le OO. SS. possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.
3. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

5. I contratti integrativi regionali possono prevedere il rinvio alla contrattazione provinciale per specifici aspetti negoziali che richiedano una normativa più aderente alla realtà scolastica delle singole province. Comunque, la contrattazione provinciale non può svolgersi su materie e oltre i limiti assegnati dalla contrattazione integrativa regionale, anche al fine di assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo sul territorio regionale.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito del generale potere di controllo e vigilanza sulle istituzioni scolastiche autonome, si impegna a garantire l'applicazione dei contratti integrativi regionali nelle singole unità scolastiche.
7. L'Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni Sindacali possono richiedere, prima della scadenza naturale, la revisione o l'integrazione dei contratti integrativi sottoscritti, mediante comunicazione formale a tutti gli altri contraenti.

#### **Art. 5 – Interpretazione autentica**

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti integrativi regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata alle istituzioni scolastiche.

#### **Art. 6 – Composizione delle delegazioni**

Le delegazioni trattanti a livello regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 29.11.2007:

- a) per la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato ed eventualmente da altri dirigenti;
- b) per la parte sindacale, dai rappresentanti territoriali delle OO. SS. firmatarie del contratto nazionale, ovvero da loro delegati.

Le parti possono avvalersi di personale di propria scelta e/o di esperti nelle materie oggetto di contrattazione.

Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, i nominativi dei propri rappresentanti.

Eventuali variazioni dei predetti rappresentanti saranno prontamente comunicate all'Amministrazione regionale ai fini dell'aggiornamento della composizione della delegazione sindacale.

#### **Art. 7 – Agibilità Sindacale**

1. L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali, ciascuno con riferimento agli atti di propria competenza, mettono tempestivamente a disposizione delle OO.SS, contestualmente all'affissione nei rispettivi albi, copia di tutta la documentazione, preferibilmente su supporto informatico, relativa alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari ecc.), al fine di garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle relazioni sindacali.
2. Viene altresì messa a disposizione delle OO. SS., possibilmente mediante invio in posta elettronica, copia di tutti gli atti di carattere generale (circolari, comunicazioni di servizio, ecc.) prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale e riguardanti le linee di politica scolastica da esso attuate.
3. L'U.S.R. curerà inoltre l'invio alle Istituzioni Scolastiche della regione, mediante posta elettronica, delle comunicazioni di carattere sindacale inviate dalle OO.SS., che saranno tempestivamente affisse all'albo. Metterà altresì a disposizione dell'OO.SS. gli indirizzi aggiornati di posta elettronica delle Istituzioni Scolastiche della regione.
4. Le OO. SS. sono informate dall'Ufficio Scolastico Regionale della sottoscrizione di eventuali intese ed accordi interistituzionali che abbiano riflessi sull'organizzazione del lavoro del personale scolastico.
5. Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile, secondo un calendario di massima, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni. L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.
6. Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle OO. SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo.
7. Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia alle OO.SS. Ciascuna delle parti ha diritto di apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.
8. I rappresentanti sindacali hanno diritto di ingresso all' Ufficio Scolastico Regionale e agli Uffici Scolastici provinciali anche nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.

#### **Art. 8 – Ufficio Relazioni Sindacali**

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale. viene istituito un ufficio per le relazioni sindacali, con il compito di:

- a) curare i rapporti con le OO. SS.;
- b) fornire i materiali informativi previsti dal presente contratto.

**Art. 9 – Albo sindacale e accesso agli Uffici**

1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso gli Uffici Scolastici provinciali sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. che assumono la responsabilità dei contenuti dei documenti affissi.

**Art. 10 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica**

Annualmente il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale emanerà la direttiva prevista dall'art. 6 comma 4 del CCNL sulla quale fornirà l'informativa preventiva ai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali.

**Art. 11 – Commissione bilaterale**

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL 29.11.2007, è costituita, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

**La Commissione è così composta:**

- il Direttore Generale o suo delegato;
- il Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali o suo delegato;
- un componente delegato da ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL 29.11.2007.

I componenti della Commissione Bilaterale non possono far parte degli organismi che curano le procedure di raffreddamento di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) del CCNL.

Le concrete modalità di svolgimento dell'attività della Commissione saranno stabilite dalla Commissione medesima secondo principi di efficienza, trasparenza e tempestività.

Ai sensi dell'art. 6 (relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica), comma 2, quinto capoverso del CCNL, la Commissione è tenuta a fornire la propria assistenza sulle questioni controverse che le parti contraenti potranno sottoporre alla sua attenzione qualora non si giunga alla sottoscrizione del contratto d'istituto entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il relativo parere dovrà essere reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 12 – Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali**

Con distinta sequenza contrattuale saranno definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera b) del CCNL.

**Art. 13 - Procedure di raffreddamento eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica.**

Con distinta sequenza contrattuale sarà definita la procedura di raffreddamento prevista dall'art. 4, comma 4, lettera c) del CCNL.

**Art. 14 – Compatibilità finanziaria**

Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

**Per la parte pubblica:**

Direttore Generale -  
Dirigente Ufficio III -

F.to Carmela Palumbo  
F.to Rita Marcomini

**Per la parte sindacale**

FLC\_ CGIL  
CISL scuola  
UIL scuola  
SNALS -CONFSAL  
FED. GILDA -UNAMS .

F.to Salvatore Mazza  
F.to Nereo Marcon  
F.to Giuseppe Morgante  
F.to Leopoldino Lago  
F.to Francesco Bortolotto

# DIRETTIVA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 4 DEL C.C.N.L. 29.11.2007

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 e in particolare l'art. 6 che disciplina le relazioni sindacali a livello di Istituzioni scolastiche e individua le materie oggetto di informativa preventiva, contrattazione integrativa e informazione successiva;

**VISTO** il comma 4 del medesimo articolo che prevede testualmente quanto segue:

*“Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Direttore Generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni;*

**RITENUTO** pertanto necessario, individuare, tra le materie elencate dal citato art.6 :

- a) quelle che assicurano il tempestivo ed efficace avvio dell’anno scolastico, le cui procedure devono concludersi entro i termini stabiliti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
- b) quelle che assicurano il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, le cui procedure devono concludersi entro i termini autonomamente stabiliti dai Dirigenti scolastici;

**INDIVIDUATE** le materie di cui alla precedente lettera a) e valutata la sostenibilità e congruenza dei termini proposti in relazione alla tipologia di istituti contrattuali e alle materie oggetto dei medesimi;

**INFORMATI** i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali;

## DEFINISCE

ai sensi del 4° comma dell’art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007, i seguenti termini entro i quali debbono concludersi le procedure individuate dall’articolo medesimo, al fine di garantire un ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico:

### Informazione preventiva annuale

**comma 2, lettera a)** - proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola

- Il Dirigente Scolastico, almeno 3 giorni prima della chiusura delle aree per l’inserimento dei dati da parte della scuola, o del diverso precedente termine stabilito dall’Amministrazione scolastica (U.S.P. – U.S.R.), rende l’informazione preventiva comunicando le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici di diritto della scuola, relativamente a tutte le tipologie di personale;

**comma 2, lettera e)** - utilizzazione dei servizi sociali (mensa ed impiego di eventuale personale di assistenza agli alunni disabili messo a disposizione dall’ente locale o dal’A.S.L.):

- Il Dirigente Scolastico renderà l’informativa preventiva sull’utilizzo della mensa e sull’impiego del personale di assistenza entro un termine autonomamente stabilito, precedente l’inizio delle lezioni.

**comma 2, lettera g)** – Informazione preventiva sulle materie oggetto di contrattazione integrativa:

- Il Dirigente Scolastico fornirà alle delegazioni sindacali la documentazione preparatoria concernente le materie oggetto di contrattazione integrativa con congruo anticipo rispetto alla data fissata per gli incontri di contrattazione, e comunque, almeno tre giorni prima di tale data. Nella predisposizione della documentazione preparatoria sarà posta particolare cura nella redazione del piano delle risorse contrattuali per il salario accessorio.

### Contrattazione integrativa annuale

Il Dirigente Scolastico, sulle materie indicate dall’art. 6 , lettere da h) a m), oggetto di contrattazione integrativa, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.

Le trattative devono comunque iniziare **entro il 15 settembre** e concludersi entro il successivo **30 novembre**.

Per le seguenti materie che incidono sul regolare avvio dell’anno scolastico le trattative devono concludersi entro le date a fianco di ciascuna indicate:

**comma 2, lettera h)** - modalità utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo: **entro il 30 settembre;**

**comma 2, lettera i) primo periodo** - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi: **entro l’inizio delle lezioni;**

**comma 2, lettera i) secondo periodo** - ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Rientri pomeridiani: **entro il 20 settembre**

**comma 2, lettera m) primo periodo** – criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA: **entro il 30 settembre.**

Qualora le parti non giungano alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno essere sottoposte alla Commissione bilaterale prevista dall'art. 4 lettera d) del CCNL, secondo le indicazioni contenute nel Contratto Integrativo regionale sulle relazioni sindacali sottoscritto il 17.6.2008.

La contrattazione integrativa d'istituto, prevista dall'art. 6, comma 2 del CCNL si svolge con cadenza annuale fermo restando che le parti possono prorogare, anche tacitamente, i contratti già sottoscritti.

#### **Informazione successiva**

L'informazione successiva relativa alle seguenti materie elencate dal CCNL:

**comma 2, lettera n):** nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;

**comma 2, lettera o):** verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;

sarà resa entro termini autonomamente stabiliti dal Dirigente scolastico e comunque entro il termine dell'anno scolastico.

VENEZIA, 16 giugno 2008

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Carmela Palumbo

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI E PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI PERMESSI SINDACALI**

Il giorno 7 luglio 2008 in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

la delegazione di parte pubblica

**E**

la delegazione di parte sindacale

**VISTO**

- L'art. 4, comma 4°, lettera b) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato C.C.N.L., il quale prevede che in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale siano fissati, con validità quadriennale, criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;

**VISTO**

- il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998, come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 09.08.2000, di seguito denominato C.C.N.Q.;

**VISTA**

- la legge 20.05.1970 n. 300, in particolare gli artt. 20 e 23;

**VIENE STIPULATO**

il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali.

## **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L.-comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
2. Il Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta infatti salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.
3. Il Contratto si applica a tutto il personale del comparto scuola assunto con contratto sia a tempo indeterminato che determinato in servizio nella regione.
4. Ai fini del presente contratto per "assemblee territoriali" devono intendersi le assemblee che riguardano due o più istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di una o più province, tutte le istituzioni scolastiche della Regione.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dal ricevimento lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante affissione *all'albo dell'istituto nonché di tutte le sedi e plessi in cui si articola l'istituto stesso* e contestuale consegna di una copia alle R.S.U. Dell'avvenuta affissione all'albo i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

## **Art. 2 – Assemblee territoriali**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria collocazione temporale all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale docente e coincidenti con l'orario delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi sono computati nel monte ore annuo individuale di cui all'art. 8, comma 1°, dello stesso C.C.N.L.
2. Ai fini del comma 1°, convenzionalmente l'inizio e il termine delle attività didattiche sono fissati, rispettivamente, alle ore 8.00 e alle ore 13.00 (o alle 16.00 in caso di attività pomeridiane).
3. Pertanto le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee sono le seguenti:
  - dalle ore 8 alle ore 10;
  - dalle ore 11 alle ore 13

**ovvero**

- dalle ore 14 alle ore 16 in caso di attività pomeridiane.

4. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.  
Il contratto di istituto determinerà le modalità di partecipazione di tale personale volte a garantire, anche durante le assemblee, i servizi essenziali.
5. Le assemblee territoriali possono essere indette:
  - singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
  - dalla RSU nel suo complesso e non da singoli componenti, con le modalità di cui all'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
  - dalle RSU congiuntamente ad una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
 L'indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione reca anche l'indicazione della durata e della sede di svolgimento dell'assemblea, nonché dell'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare comunicazione alle scuole, entro i 6 (sei) giorni successivi al ricevimento del relativo avviso, dell'indizione delle assemblee territoriali, diffondendo il testo delle convocazioni attraverso il servizio di posta elettronica della rete Intranet. Tale comunicazione è curata dall'ufficio regionale per le relazioni sindacali quando si tratti di assemblee territoriali regionali ovvero dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente quando si tratti di assemblee territoriali provinciali.
7. L'onere di comunicazione assunto dall'Amministrazione nel comma 6° non solleva le Organizzazioni Sindacali dal rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) giorni alle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 8, comma 7°, del C.C.N.L. Pertanto il testo delle convocazioni deve essere fatto pervenire agli Uffici di cui al comma 6° almeno 12 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea territoriale.
1. Le assemblee sindacali non hanno carattere pubblico. Pertanto alle stesse non possono partecipare soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori, dell'Amministrazione scolastica, degli EE.LL., ecc.). I Dirigenti Scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.
2. Le Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.

**Art. 3 – Permessi sindacali retribuiti di cui agli artt. 10 e 12 del C.C.N.Q. del 07.08.1998**

1. I permessi sindacali di cui agli artt. 10 e 12 del C.C.N.Q. possono essere esercitati dai componenti delle R.S.U. delle istituzioni scolastiche e dai dirigenti sindacali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto (CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola, CONFSAL-SNALS e GILDA-UNAMS) per le seguenti attività:
  - espletamento del mandato;
  - partecipazione a trattative sindacali;
  - partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
2. Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali è determinato e ripartito con riferimento a ciascun anno scolastico dal M.I.U.R.. Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle R.S.U. di ciascuna istituzione scolastica è pari a 30 (trenta) minuti o a diversa unità temporale che sarà eventualmente stabilita da successivi contratti, per ogni unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo nella stessa istituzione scolastica. Esso è calcolato dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle rispettive R.S.U.
3. Il monte ore dei permessi sindacali di cui al comma 2° sono gestiti autonomamente dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. per le finalità indicate al comma 1° con l'osservanza dei soli limiti previsti dal comma 4°, 5° e 6°.
4. Il personale docente può usufruire dei permessi di cui al presente articolo, anche in modo continuativo, purché non superino 5 (cinque) giorni lavorativi ogni 2 (due) mesi e comunque i 12 giorni lavorativi nel corso dell'anno scolastico.
5. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., i direttori dei servizi generali e amministrativi possono cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 12 (dodici) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.
6. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., il restante personale A.T.A. può cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 20 (venti) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo non possono essere fruiti in continuità con le assenze previste dal C.C.N.L. e non sono fruibili dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Inoltre non è consentito effettuare il cumulo dei permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Il dirigente sindacale e il componente delle R.S.U. è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di servizio della fruizione dei permessi, rispettando il termine di preavviso e le modalità di comunicazione

stabilite nel contratto integrativo di istituto. Se la contrattazione di istituto non ha stabilito alcun termine esso è fissato in 3 (tre) giorni.

9. La fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Pertanto, il Dirigente Scolastico della scuola di servizio non è tenuto a verificare se i permessi siano effettivamente utilizzati per le finalità di cui al comma 1°, ricadendo invece nella esclusiva responsabilità del dirigente sindacale, dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza e dei componenti delle R.S.U. il corretto esercizio del diritto.

**Art. 4 – Permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 11 del C.C.N.Q. del 07.08.1998**

1. I permessi di cui all'art. 11 del C.C.N.Q. sono esercitati dai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi e statutari per la partecipazione alle riunioni di tali organismi nazionali, regionali, provinciali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
2. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con i permessi per l'esercizio del mandato sindacale disciplinati dall'art. 3 e possono essere fruiti anche dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Essi non sono soggetti al limite dei 12 giorni richiamati dal comma 4 del precedente art. 3.
3. I permessi di cui al presente articolo non possono essere esercitati in modo continuativo, ma devono essere fruiti limitatamente ai giorni di svolgimento delle riunioni degli organismi statutari.
4. Anche per tali permessi trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, commi 8° e 9°, del presente contratto.

**Art. 5 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 29.11.2007.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

**Art. 6 – Compatibilità finanziaria**

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

**Delegazione per la parte pubblica:**

**Firmato**

Direttore Generale Carmela Palumbo

Dirigente Ufficio III Rita Marcomini

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Delegazione per la parte sindacale:**

**Firmato**

FLC- CGIL Salvatore Mazza

CISL Scuola Nereo Marcon

UIL Scuola Giuseppe Morgante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SNALS -CONFSAL Leopoldino Lago

FED. GILDA-UNAMS Fabio Barina

\_\_\_\_\_

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DELL'EVENTUALE CONFLITTUALITA' CONTRATTUALE GENERATASI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il giorno **7 luglio 2008**, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

La delegazione di parte pubblica

**E**

La delegazione di parte sindacale

**VISTO** l'art. 4, comma 4 lettera c) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato CCNL, il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa regionale siano disciplinate, con cadenza quadriennale, procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di istituzione scolastica

## **VIENE STIPULATO**

Il contratto integrativo regionale concernente l'introduzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di contrattazione di istituto.

### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica ai conflitti che dovessero sorgere in sede di contrattazione d'istituto nelle istituzioni scolastiche del territorio regionale.
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione. Esso ha validità quadriennale e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia.
3. Ognuna delle parti contraenti può darne disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

### **Art. 2 – Obiettivi**

1. La procedura per il raffreddamento della conflittualità contrattuale a livello di istituzione scolastica persegue, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, gli obiettivi di rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla stipula dei contratti collettivi d'istituto e di prevenire il ricorso a strumenti di contenzioso.
2. L'attività dell'organismo previsto dall'art. 3 si limita, pertanto, alla individuazione di proposte e soluzioni da rimettere alle parti contrattuali (dirigente scolastico, R.S.U. e rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL), senza carattere vincolante, nell'ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto di cui all'art. 6, comma 2 lettere h, i), j), k), l), m) del CCNL.
3. Tale organismo non svolge funzioni consultive a favore delle istituzioni scolastiche e attività di interpretazione di accordi e contratti collettivi vigenti.
4. Durante il tentativo di raffreddamento di cui all'art. 5 le parti in conflitto si astengono da iniziative unilaterali.

### **Art. 3 – Organismo di raffreddamento dei conflitti**

1. Presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Collegio per il raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione d'istituto.
2. Il Collegio, costituito con decreto del Direttore Generale, opera in modo paritetico con dieci membri, di cui cinque di parte pubblica e cinque di parte sindacale.
3. Il Collegio, pertanto, è composto come segue:  
**per la parte pubblica:** -Direttore Generale o dirigente suo delegato, che lo presiede; - due funzionari dell'Uff. Scol. Reg. come membri effettivi e due supplenti; - due Dirig. Scol. come membri effettivi e due supplenti;  
**per la parte sindacale:** cinque segretari regionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL o da loro delegati.
1. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Direttore Generale, con la presenza di tutti i membri.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Amministrazione.
3. Nel corso della prima riunione il Collegio si dota di un proprio regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione delle decisioni che, comunque, dovranno essere assunte con voto favorevole di almeno tre componenti della parte pubblica e almeno tre componenti della parte sindacale.
4. La relazione sul caso controverso è svolta a cura dell'Amministrazione.
5. Le decisioni prese vengono comunicate dall'USR a tutte le istituzioni scolastiche della regione salvo che il Collegio decida diversamente per particolari ragioni di riservatezza.

#### **Art. 4 – Avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione d’istituto**

1. La procedura di raffreddamento oggetto del presente Contratto può essere attivata:

**a)**

su richiesta del Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica interessata;

**b)**

su richiesta unitaria dei componenti la R.S.U. dell’istituzione scolastica interessata;

**c)**

singolarmente o congiuntamente dalle Segreterie Regionali o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 29.11.2007.

2. Prima di richiedere l’apertura formale della procedura di raffreddamento le parti devono obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia all’interno dell’istituzione scolastica interessata.

A tal fine, il soggetto intenzionato a promuovere la procedura di raffreddamento, deve anzitutto chiedere formalmente alle restanti parti un incontro interno all’istituzione scolastica, per verificare preventivamente la possibilità di una bonaria definizione del conflitto.

Decorsi inutilmente dieci giorni dall’invio della richiesta di incontro interno, ovvero esperito senza esito positivo il tentativo di definizione bonaria, il soggetto promotore può inoltrare ufficialmente l’istanza per l’avvio formale del tentativo di raffreddamento alla segreteria del Collegio per il raffreddamento dei conflitti presso l’Ufficio Scolastico Regionale. La stessa richiesta va portata a conoscenza dell’altra parte contrattuale.

3. La richiesta di raffreddamento deve indicare:



l’istituzione scolastica interessata;



una sintetica descrizione della controversia sorta, con specifico riferimento alle materie di contrattazione integrativa di cui alle lettere da h) a m) del comma 2 dell’art. 6 del CCNL;



la comunicazione che è stato esperito, senza esito, il tentativo preventivo di definizione bonaria della controversia;



le proposte presentate dalle parti, anche in sede di tentativo di definizione bonaria della controversia, e l’eventuale documentazione ritenuta utile.

4. La presentazione della richiesta di raffreddamento non interrompe le trattative sindacali. Pertanto, al fine di contemperare l’autonomia negoziale delle parti con l’economicità dell’azione amministrativa, il dirigente dell’istituzione scolastica interessata è tenuto a comunicare immediatamente al presidente del collegio, mediante fax da inviare all’Ufficio Scolastico Regionale, il raggiungimento dell’accordo contrattuale nelle materie oggetto del conflitto, segnalato con la richiesta di cui al comma 3.

#### **Art. 5 - Modalità e tempi di intervento del Collegio per il raffreddamento dei conflitti**

1. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di avvio della procedura di raffreddamento, il Collegio si riunisce presso l’Ufficio Scolastico Regionale e formula la proposta di accordo per il superamento della controversia. Tale proposta viene inviata alle delegazioni trattanti.

2. Ai fini della elaborazione della proposta il Collegio può acquisire dalle parti ulteriore documentazione utile, assegnando un breve termine per la sua trasmissione. Inoltre Il Collegio, nei casi ritenuti necessari, può sentire le parti.

#### **Art. 6 – Esame della proposta da parte delle Istituzioni Scolastiche**

1. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della proposta di accordo formulata dal Collegio, la stessa viene esaminata in sede di contrattazione d'istituto.
2. Nel caso in cui le parti raggiungano l'intesa contrattuale sulla base della proposta di accordo, il Dirigente scolastico ne darà notizia alla segreteria del Collegio di raffreddamento, per la comunicazione a tutti i componenti.
3. Qualora non venga raggiunto l'accordo contrattuale, la parte pubblica e le rappresentanze sindacali verbalizzeranno le rispettive posizioni. Il verbale sarà trasmesso dal Dirigente scolastico al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e alla segreteria del Collegio di raffreddamento per la comunicazione a tutti i componenti.

#### **Art. 7 – Verifica della procedura di raffreddamento**

Considerato il carattere innovativo della procedura di cui al presente contratto, le parti concordano di sottoporla a verifica allo scadere del primo anno di vigenza.

#### **Art. 8- Interpretazione autentica del contratto**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto collettivo integrativo.

#### **Art. 9 – Compatibilità finanziaria**

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>Per la parte pubblica:</b>	Direttore Generale	F.to Carmela Palumbo
	Dirigente Ufficio III	F.to Rita Marcomini
<b>Per la parte sindacale:</b>	FLC- CGIL	F.to Salvatore Mazza
	CISL Scuola	F.to Nereo Marcon
	UIL Scuola	F.to Giuseppe Morgante
	SNALS - CONFSAL	F.to Leopoldino Lago
	Federazione GILDA UNAMS	per Francesco Bortolotto - F.to Fabio Barina

## **COMMISSIONE DI RAFFREDDAMENTO**

MIUR/AOODRVE/UFF.III/6908/A13

Venezia, 15 ottobre 2008

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 4, comma 4 (lettera c) del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007 che prevede che, in sede di contrattazione integrativa regionale, siano disciplinate le procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di istituzione scolastica;

**VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) sottoscritto in data 7 luglio 2008, con il quale sono state disciplinate le predette procedure di raffreddamento;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del citato C.I.R. che regola la composizione del Collegio per il raffreddamento dei conflitti, costituito presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;

**ACQUISITA** la disponibilità dei componenti designati dallo scrivente

### **DECRETA**

Il Collegio per il raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione di Istituto, previsto dall'art. 3 del C.I.R. sottoscritto il 7 luglio 2008, è così composto:

#### **Parte pubblica**

Presidente

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale: Dott.ssa **Carmela Palumbo**  
o, su delega, Dirigente Uff. III – Dott.ssa **Rita Marcomini**

Componente effettivo	Dott.ssa <b>Cristiana Soppelsa</b> – Funzionario q.f. C2 in Servizio presso Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Componente effettivo	Dott.ssa <b>Barbara Sardella</b> – Funzionario q.f. C2 in servizio presso Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Componente supplente	Dott.ssa <b>Giuliana Guarnieri</b> – Funzionario q.f. C2 in servizio presso Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Componente supplente	Dott. <b>Gaetano Piatto</b> – Funzionario q.f. C2 in servizio presso Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Componente effettivo	Dott. <b>Giuliano De Menech</b> – Dirigente Scolastico I.T.G. “Palladio” di Treviso
Componente effettivo	Dott. <b>Giorgio Corà</b> – Dirigente Scolastico Liceo Classico “Pigafetta” di Vicenza
Componente supplente	Dott. <b>Luigi Boscolo Bielo</b> – Dirigente Scolastico ITIS “Righi” di Chioggia
Componente supplente	Dott. <b>Luciano Carazzolo</b> – Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Galilei” di Verona

**Parte sindacale**

Componente effettivo	prof. <b>Salvatore Mazza</b> , o suo delegato,	FLC-CGIL
Componente effettivo	prof. <b>Nereo Marcon</b> , o suo delegato,	CISL Scuola
Componente effettivo	prof. <b>Giuseppe Morgante</b> , o suo delegato,	UIL Scuola
Componente effettivo	prof. <b>Leopoldino Lago</b> , o suo delegato,	SNALS CONFISAL
Componente effettivo	prof. <b>Francesco Bortolotto</b> , o suo delegato,	GILDA UNAMS

Le funzioni di segreteria sono svolte da persona scelta dall'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela Palumbo

## DECRETO COMMISSIONE Bilaterale del 4 novembre 2008

MIUR/AOODRVE/UFF.III/7633/A13

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 4, comma 4 (lettera d) del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007 che prevede che, in sede di contrattazione integrativa regionale siano disciplinate le modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali;
- VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) sottoscritto in data 17 giugno 2008, con il quale è stata disciplinata la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale;
- VISTO** in particolare l'art. 11 del citato C.I.R. che regola la composizione della Commissione Bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, costituita presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- ACQUISITE** le designazioni delle segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali

### DECRETA

La Commissione Bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, prevista dall'art. 11 del C.I.R. sottoscritto il 17 giugno 2008, è così composta:

#### Parte pubblica

Presidente  
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale  
Dott.ssa **Carmela Palumbo**  
o suo delegato

Componente  
**Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali**  
Dott.ssa **Rita Marcomini**  
o suo delegato

#### Parte sindacale

Componente	prof. <b>Corrado Barres</b>	FLC-CGIL
Componente	prof. <b>Umberto Nin</b>	CISL Scuola
Componente	sig. <b>Roberto Checcacci</b>	UIL Scuola
Componente	prof. <b>Giamaria Bragagnolo</b>	SNALS CONFESAL
Componente	prof. <b>Fabio Barina</b>	GILDA UNAMS

Le funzioni di segreteria sono svolte da persona scelta dall'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Carmela Palumbo

## **PARERI COMMISSIONE ASSISTENZA, SUPPORTO E MONITORAGGIO**

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5622/A26

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di ogni ordine e grado  
Ai Responsabili regionali delle Organizzazioni Sindacali el Comparto Scuola  
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici del Veneto

**OGGETTO:** PARERE COMMISSIONE BILATERALE (ex art. 11 CCIR del 17.6.2008). - Assistenza supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale del 26 maggio 2010.

Si comunica che la Commissione Bilaterale in oggetto si è riunita in data 20 maggio u.s. per esprimere parere sui seguenti quesiti.

### **QUESITO N. 1**

Legittimità della costituzione della delegazione sindacale a livello di istituzione scolastica in assenza di RSU e richiesta di informazione da parte delle OO.SS territoriali.

#### **PARERE**

La Commissione ha ritenuto di non esprimere parere in quanto il MIUR, con nota n. AOODGPER/6232 del 5.5.2009, ha rinviato la definizione della materia a successivi incontri di contrattazione tra ARAN e OO.SS.

La Commissione ritiene che una richiesta di informazione, legittimamente presentata dalle OO.SS territoriali, in assenza di organismi rappresentativi di base dei lavoratori, debba trovare riscontro per il principio della massima trasparenza che deve permeare l'attività della Pubblica Amministrazione.

### **QUESITO N. 2**

Le ore eccedenti prestate dal personale docente in sostituzione dei colleghi assenti possono essere retribuite con le risorse del fondo di istituto ai sensi dell'art. 88 lett. 2 b del CCNL 2006/2009.

#### **PARERE**

Premesso che la sostituzione del personale docente assente può essere garantita dai docenti in servizio solo nel caso in cui non si determinino le condizioni giuridiche per la nomina del personale supplente, le ore eccedenti prestate per la sostituzione degli assenti, non possono essere pagate con le risorse del fondo di istituto, ai sensi dell'art. 88 lett. 2 b del CCNL vigente, che nega esplicitamente tale possibilità.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
f.to Roberto Spampinato

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16899/A26

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni di ogni ordine e grado  
Ai Responsabili regionali  
delle Organizzazioni Sindacali  
Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Territoriali  
del Veneto

**OGGETTO: Pareri Commissione Bilaterale (ex art. 11 CCIR del 17.06.2008). Assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale del 10 dicembre 2010.**

Si comunica che la Commissione Bilaterale in oggetto si è riunita in data 30 novembre u.s. ed ha espresso sui seguenti quesiti pareri sottoriportati.

#### **QUESITO N. 1**

Quale è la somma da destinare alla contrattazione d'istituto (art. 6, lettera l del CCNL 29.11.2007) del FIS se la specifica risorsa finanziaria comunicata dal MIUR è inferiore alla somma che si determina con l'applicazione dei parametri contrattuali?

##### **PARERE**

La Commissione è dell'avviso che la contrattazione debba tener conto della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR, integrata da eventuali residui attivi.

#### **QUESITO N. 2**

Come retribuire e a carico di chi, FIS o MEF, le ORE ECCEDENTI prestate per la sostituzione dei docenti assenti per visite guidate e viaggi di istruzione?

##### **PARERE**

Premesso che le visite guidate e i viaggi di istruzione derivano da progetti approvati dagli OO.CC. e che la partecipazione alle predette attività non è obbligatoria ma conseguente alla dichiarazione di disponibilità del docente, la sostituzione dei colleghi impegnati nelle attività di cui trattasi è equiparata alla sostituzione dei colleghi assenti e la retribuzione delle ore eccedenti eventualmente svolte è a carico del MEF.

Nello specifico, ogni ora effettivamente prestata va liquidata in ragione di 1/65 della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale integrata da 1/65 dell'I.I.S. in vigore al momento della prestazione.

#### **QUESITO N. 3**

E' valido il Contratto Integrativo di Istituto firmato dal Dirigente Scolastico, per la parte pubblica, e da una sola RSU (su tre in carica)?

##### **PARERE**

L'accordo Quadro del 7 agosto 1998, relativo alla costituzione delle RSU nei comparti delle Pubbliche Amministrazioni, all'art. 8 prevede che *"le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte dalla maggioranza dei componenti"*.

Nella fattispecie prospettata, pertanto, il Contratto deve essere sottoscritto da almeno 2 componenti della RSU.

La presenza della maggioranza dei componenti della RSU è indispensabile per la stipula del Contratto di Istituto e il Contratto è valido anche se le OO.SS. territoriali, formalmente invitate, non si presentano o si presentano solo in parte.

#### **QUESITO N. 4**

E' possibile la sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto senza la convocazione delle OO.SS. territoriali (art. 7 comma 1 punto III del CCNL 2007)?

##### **PARERE**

Per tutti gli incontri programmati per la definizione del Contratto di Istituto è necessaria la convocazione formale di tutte le componenti, RSU e OO.SS. territoriali. La sottoscrizione del Contratto di Istituto non è quindi possibile senza la convocazione formale delle OO.SS. territoriali.

IL VICEDIRETTORE GENERALE  
f.to Roberto Spampinato

# **MODIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. QUADRIENNIO 2008 - 2011**

Il giorno **20 novembre 2009** in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

la delegazione di parte pubblica

**E**

la delegazione di parte sindacale

**PREMESSO**

- Che l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
- Che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art.4, comma 3, del suddetto CCNL;
- L'art. 12 del C.I.R. sottoscritto il 16.11.2007 prevede la possibilità, nel corso della vigenza quadriennale del contratto, di apportare, a richiesta di uno dei soggetti firmatari, le modifiche ritenute necessarie;
- che sono intervenute modifiche ordinamentali sia relative ai corsi di laurea che alle modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento (soppressione corsi SSIS, prosecuzione corsi sostegno, ecc.)

**VIENE SOTTOSCRITTO**

il presente Contratto Integrativo Regionale che modifica quello sottoscritto il 10 Novembre 2008 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2008 -2011.

## **ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari)**

1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
2. In particolare, può usufruire dei permessi retribuiti :
  - il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato ,compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria , sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.  
In quest'ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario part-time .
  - Il personale docente, educativo ed A.T.A con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina dell'avente titolo.  
In quest'ultimo caso l'eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore eventualmente già fruiti.
3. Il personale con nomina annuale ad orario intero fino al 31 agosto può fruire di 150 ore mentre quello con nomina ad orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore.
4. Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate anche all'orario part-time.
5. Il personale che frequenta corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi .  
Tale personale può fruire dei permessi nella misura massima indicata al successivo art.10.
6. Il personale che chiede i permessi per esami singoli ad integrazione del piano di studi della laurea già
7. Conseguita, può fruire di un massimo di 40 ore annue, ridotte in proporzione in caso di prestazione di servizio ad orario non intero, secondo le precisazioni riportate all'art.10.
8. In tutti i casi in cui al personale avente titolo non vengono concesse per intero le 150 ore, le ore residue confluiranno nel monte complessivo da distribuire ad altri aspiranti.

## **ART. 2 - Termine di presentazione delle domande**

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di servizio e presentate al Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.**

### **ART. 3 - Formulazione delle domande e documentazione**

Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare;
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- sede di servizio;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale A.T.A.;
- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale;
- anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
- numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.

Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

### **ART. 4 - Corsi di studio,abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti.**

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :

1. frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza (diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali e da C.F.P. regionali, diplomi statali di durata triennale.  
Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell'ambito della regione di servizio;
2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l'insegnamento nella scuola secondaria (recupero) , della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (SOS e corsi Scienze Formazione) , dei corsi biennali abilitanti finalizzati al conseguimento dell'abilitazione in Educazione musicale ( 31/A e 32/A) e in strumento musicale (77/A) , di corsi di riconversione professionale;
3. frequenza di corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
4. frequenza, anche in regime di part-time, di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (prima o seconda), sia del vecchio che dei nuovi ordinamenti universitari (laurea triennale più eventuale laurea specialistica anni 3+2 oppure laurea magistrale), compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA;
5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master" , corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione,ecc, purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale; frequenza di corsi finalizzati a sostenere ulteriori esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
6. frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sia di durata quinquennale che triennale, presso istituti statali o Centri di Formazione Professionale regionale, nonché di corsi finalizzati a conseguire attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (es, corsi IFTS);

### **Art.5 - Determinazione del contingente e procedura**

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche in ogni anno scolastico, calcolato a livello provinciale.

Il predetto numero verrà incrementato dai risparmi indicati all'art.1, comma 6.

Il numero complessivo di permessi concedibili così determinato può essere ulteriormente aumentato da eventuali compensazioni effettuabili a livello regionale.

Allo scopo di poter utilizzare l'intero contingente regionale, le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

- A. Istituzioni Scolastiche;

- B. Uffici Scolastici Provinciali;
- C. Ufficio Scolastico Regionale.

## **Art.6 - Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche**

I Dirigenti Scolastici, ricevute le domande da parte del proprio personale le assumeranno tutte a protocollo e accerteranno il possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1 e richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4.)

Comuniceranno quindi i dati di coloro che ritengono in possesso dei requisiti al sistema informativo regionale di rilevazione ARIS secondo le specifiche disposizioni impartite.

Trasmetteranno quindi all'Ufficio Scolastico Provinciale con elenco distinto per tipologia di personale, le domande di coloro che non ritengono ammissibili, motivando le ragioni dell'esclusione proposta.

I Dirigenti Scolastici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici Scolastici Provinciali, provvederanno successivamente a concedere i permessi a coloro che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale definitiva.

## **ART. 7 - Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali**

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali:

**1)** Calcoleranno il contingente del 3% a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali, a prescindere che gli stessi siano o meno superiori a 0.50, calcolandolo sul totale di unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato purchè di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) - con riferimento all'organico di fatto - su posti cattedra e spezzoni orario per il personale docente (compresi i posti di sostegno e di religione cattolica) e su posti interi e ad orario ridotto per il personale ATA.

**1.a)** Il contingente del 3%, riferito al personale docente, sarà calcolato distintamente per ogni tipologia di personale, suddiviso come segue:

- Personale docente di scuola d'Infanzia;
- Personale docente di scuola Primaria e personale Educativo;
- Personale docente di scuola Secondaria di primo grado;
- Personale docente degli Istituti di II° grado.

**1.b)** Per il personale A.T.A. il 3% va invece calcolato complessivamente senza distinzione per profilo professionale.

L'arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali andrà effettuato solo sul risultato finale, derivante dalla somma dei singoli risultati parziali, attribuendo l'eventuale unità in più alla tipologia con il decimale più alto.

La somma dei due contingenti non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio.

Il numero complessivo di permessi da concedere verrà comunque incrementato da quelli derivanti dai risparmi indicati all'art. 1, comma 6.

Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso l' A.N.S.A.S. (ex IRRE), gli Uffici Scolastici provinciali e l'Ufficio Scolastico regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.

**2)** Procederanno quindi :

- ad esaminare le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici confermandone l'esclusione o decidendone l'inclusione nelle graduatorie provinciali;
- a formulare le graduatorie provinciali sulla base dei seguenti criteri:
  - Graduatorie delle domande secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 4 e, all'interno delle diverse tipologie, dovranno attribuire:
    - la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi richiesti;
    - la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.
  - In caso di ulteriore parità si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;
  - Il personale a tempo determinato che al momento della compilazione della graduatoria ricopre ancora una nomina a carattere provvisorio in attesa dell'avente titolo su posti di durata annuale, verrà collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva.
  - il personale fuori corso aspirante al conseguimento di un diploma di laurea, che non abbia ancora fruito dei permessi per l'intera durata legale del corso di laurea, sarà collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati al punto 2, art. 4 in caso di frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione, al punto 3 art.4 in caso di frequenza di corsi di laurea presso facoltà ecclesiastiche e al punto 4 art.4 in caso di frequenza dei vari corsi di laurea del vecchio e nuovo ordinamento.
  - Il personale fuori corso che invece ha già fruito dei permessi per l'intera durata dei corsi di laurea

sarà collocato in graduatoria in ultima posizione, dopo gli aspiranti interessati alla frequenza dei corsi indicati al punto 6 dell'art. 4 e potrà fruire dei permessi alle condizioni indicate al punto 5 del successivo art. 10.

- il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time sarà collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea di cui all'art. 4, punto 4, che non ha ancora fruito dei permessi per l'intera durata legale del corso di laurea.

3) Una volta formulate le graduatorie provvederanno a pubblicarle all'albo dei rispettivi uffici e a darne comunicazione alle Istituzioni Scolastiche.

Dalla data di pubblicazione all'albo gli interessati, entro e non oltre il termine di 5 giorni, possono presentare motivato reclamo indirizzato al competente Ufficio Scolastico Provinciale.

4) Dopo aver esaminato e deciso i reclami gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno a pubblicare le graduatorie definitive, mettendo in evidenza i nominativi di coloro che hanno diritto alla concessione dei permessi, sia che rientrino nel 3% sia che beneficino dei permessi aggiuntivi derivanti dal calcolo indicato all'art.1, comma 6 effettuando le eventuali compensazioni all'interno della provincia.

Provvederanno quindi a trasmetterle alle Istituzioni Scolastiche per la relativa comunicazione a tutti gli interessati.

## 5)

Comuniceranno infine all'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di consentire allo stesso di effettuare eventuali ulteriori compensazioni tra province, quanto segue:

- a) l'ammontare dei permessi concessi nell'ambito del 3%, compresi quelli attribuiti per compensazione all'interno della provincia, distintamente per tipologia di corsi e di personale;
- b) gli eventuali posti residuati dal contingente del 3%;  
o, in alternativa,
- c) Il numero di domande che non è stato possibile accogliere indicando la categoria (art.4) degli esclusi.

### ART. 8 - Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei dati comunicati dagli Uffici Scolastici Provinciali (numero di domande in eccesso rispetto al contingente provinciale oppure numero di posti residuati) effettuerà le eventuali compensazioni tra province diverse comunicando ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali con eccesso di domande il numero degli eventuali posti che gli stessi possono utilizzare.

Nel caso in cui i posti disponibili a livello regionale non consentano di accogliere tutte le domande, la Direzione Regionale effettuerà le dovute compensazioni, ridistribuendo tra le province interessate gli eventuali posti disponibili proporzionalmente al numero di domande non accolte.

Provvederà infine, al termine delle operazioni, a convocare le OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di informarle in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

### ART. 9 - Tempistica

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

Atto	Personale interessato o Organo competente	Data
Presentazione domanda (art. 2)	Personale docente, educativo e ATA ai Dirigenti Scolastici	Entro il 15 novembre di ogni anno.
Trasmissione dati domande accolte al sistema informativo regionale ARIS (art.6)	Dirigenti scolastici	Entro i termini indicati con apposita circolare dell'U.S.R..
Trasmissione elenco e domande non accolte all'USP (art.6)	Dirigenti scolastici	Entro 30 novembre di ogni anno
Pubblicazione graduatorie provvisorie all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art.7)	Ufficio Scolastico Provinciale	Entro 15 dicembre di ogni anno
Presentazione reclami (art.7)	Personale docente educativo e ATA	Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli Uffici Scolastici Provinciali
Pubblicazione graduatorie definitive e trasmissione alle II.SS. (art.7)	Ufficio Scolastico Provinciale	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Concessione permessi (art.6)	Dirigenti Scolastici	A seguito domanda da parte dell'avente diritto utilmente incluso in graduatoria

**ART. 10 - Durata e modalità di fruizione dei permessi**

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:
  - di **150** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina didurata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio ( o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA);
  - di **125** al personale con nomina a tempo determinato, ad orario intero, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA).
  - di **75** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio ( o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ;
  - **63** ore al personale con nomina a tempo determinato, ad orario intero, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ;
  - di **40** ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato , sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, ad orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso.
  - Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.  
Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1° settembre-31 dicembre, all'anno scolastico successivo.
3. Il personale non di ruolo potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1 gennaio – 31 agosto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
  - b) nomina provvisoria, fino all'avente titolo, per la copertura della stessa tipologia di posti di cui alla precedente lettera a).
4. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi.
5. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari "fuori corso" è ammesso alla fruizione dei permessi subordinatamente al personale "in corso", per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di laurea indicati ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 4 .  
Il medesimo personale, qualora abbia già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi, potrà usufruirne subordinatamente alla disponibilità di eventuali posti residui a livello provinciale o regionale, solo dopo aver soddisfatto, anche attraverso la compensazione provinciale e regionale, tutte le richieste del personale docente, educativo e ATA in corso o fuori corso che non ne ha ancora beneficiato per l'intera durata legale dei corsi medesimi (interpretazione autentica 19.3.2008).
6. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time, ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.  
Tale personale, ai fini della formulazione della graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati al punto 4 dell'art. 4.
7. Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi , per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina.  
Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.
8. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami ; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.  
Il personale che chiede i permessi per la frequenza di corsi serali, il cui orario di svolgimento non coincide con l'orario di servizio, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza anche in relazione al tempo di raggiungimento della sede del corso, ad eventuali adattamenti dell'orario di servizio e a un numero di ore di permesso finalizzate alla preparazione degli esami e della verifiche intermedie e finali, secondo le indicazioni riportate nel successivo comma 10.
9. L'esercizio del diritto deve essere comunque assicurato e la sostituzione deve avvenire applicando la normativa vigente al momento della fruizione.

10. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
- per la frequenza dei corsi, anche serali e anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza, sempre che la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio, e non sia possibile seguirle in orario non di servizio, previa registrazione delle stesse;
  - per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio, se parte integrante del corso;
  - per la preparazione degli esami, della relazione e/o della tesi finale e, per quanto riguarda i corsi per il conseguimento del titolo di studio di istruzione Secondaria di 1° e 2° grado, per la preparazione delle verifiche intermedie e finali, nella misura massima di **un terzo delle ore spettanti** (o in proporzione in caso di servizio ad orario non intero);
  - per sostenere gli esami.
11. Al fine di evitare l'eccessiva frammentazione delle assenze e facilitare la sostituzione del docente assente, le ore richieste per la preparazione degli esami, della discussione della tesi, dell'illustrazione della relazione finale o dell'effettuazione delle verifiche intermedie e finali, devono essere, di norma, fruite in blocchi orari non inferiori ad 1/3 di quelle spettanti ed entro i 15 giorni antecedenti la data dell'esame.
12. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi stessi.
13. Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, del citato CCNL.
14. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, A.N.S.A.S. (ex I.R.R.E) o da enti accreditati.

#### **ART. 11 - Certificazioni**

1. La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La preparazione degli esami e della tesi finale e/o relazione finale, delle verifiche intermedie e finali deve essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami e verifiche anche se con esito negativo, e della tesi finale.
3. La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 12 - Vigenza del contratto**

Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

#### **ART. 13 - Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

#### **ART. 14 - Compatibilità finanziaria**

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio V (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia.

#### **ART. 15 Modifica contratto integrativo regionale**

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.

#### **Delegazione per la parte pubblica:**

DIRIGENTE UFFICIO III

F.to Rita Marcomini

#### **Delegazione per la parte sindacale:**

FLC-CGIL

F.to Salvatore Mazza

CISL Scuola

F.to Roberto Caldarola

SNALS – CONFISAL

F.to Leopoldino Lago

UIL Scuola –

F.to Giuseppe Morgante



# **IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE DEL FONDO ACCREDITATO DAL MINISTERO PER LE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA**

Il giorno 27 luglio 2010 in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

## **TRA**

la Delegazione di Parte pubblica  
Direttore Generale - Carmela Palumbo  
Dirigente Ufficio IV - Gianna Marisa Miola

## **E**

la Delegazione di Parte sindacale  
FLC CGIL - Claudio Baccarini  
CISL Scuola - Nereo Marcon  
UIL Scuola - Giuseppe Morgante  
SNALS CONFESAL - Leopoldino Lago  
GILDA-UNAMS - Fabio Barina

**VISTI** l'art. 4 e l'art. 9 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato C.C.N.L., riguardante i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati

**VISTA** la Nota ministeriale prot. n. 4315 del 23/06/10 della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, Ufficio VI, con la quale viene data indicazione di procedere all'individuazione, entro 15/09/2010, dei progetti delle scuole da finanziare relativi all'anno scolastico **2010/11** gravando sulla quota, pari ad € **3.227.137,00**, destinata al Veneto e alle misure di incentivazione del personale e determinata dal CCIN, sottoscritto in data 17 giugno 2010

**PREMESSO** che per scuole si intendono le istituzioni scolastiche della Regione Veneto

## **CONSIDERATO**

- che il C.C.N.L. afferma, all'art. 9, il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio
- che il C.C.N.L. indica che le scuole con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell'area e che a tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell'offerta formativa
- che le Parti riconoscono che le istituzioni scolastiche debbono affrontare le complesse problematiche di cui al presente Contratto, sia in situazione di emergenza, visto il continuo aumento della presenza di alunni stranieri in Veneto, sia in un'ottica progettuale, al fine di governare un fenomeno che caratterizza ormai strutturalmente la società
- che le Parti si danno atto della necessità di rivolgere maggiore attenzione alla situazione relativa alla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana, che tende a configurarsi come elemento prioritario rispetto alle altre situazioni di disagio, le quali peraltro trovano diverse forme di sostegno e di finanziamento in ambito scolastico

## **VIENE STIPULATA**

la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale annuale concernente i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, e le relative misure incentivanti per il personale interessato.

### **Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L. - comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione in via definitiva.
2. Il Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un anno.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

## Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente a € 3.227.137,00 comprensivi degli oneri a carico dello Stato, sono destinate a finanziare i progetti presentati dalle scuole, sulla base di una graduatoria regionale, con attribuzione di un finanziamento differenziato alle istituzioni scolastiche presenti nella stessa, redatta sulla base dei punteggi attribuiti secondo **Allegato 1**, con i seguenti importi: euro 5.000,00 alle scuole collocate nella graduatoria dal n. 1 al n. 100, euro 4.500,00 alle scuole collocate tra il n. 101 e 200, euro 4.000,00 alle scuole collocate tra il n. 201 e 300, euro 3.500,00 alle scuole collocate tra il n. 301 e 400, euro 3.000,00 alle scuole collocate tra il n. 401 e 500, euro 2.500,00 alle scuole collocate tra il numero 501 e 600, euro 1.500,00 alle scuole collocate tra il numero 601 ed il termine della graduatoria. In caso di più scuole collocate a pari punteggio al posto n. 100, 200, 300, 400, 500 e 600, il finanziamento è corrisposto secondo la fascia più favorevole, con utilizzo della quota finalizzata ad interventi perequativi. L'importo è stimato ad euro 2.421.000,00.

La quota eccedente viene utilizzata per:

- interventi nelle scuole con presenza di alunni con cittadinanza non italiana pari o superiore al 15%, con attribuzione di fondi secondo le seguenti fasce:
  - Euro 900,00 tra il 15 e il 19,99%
  - Euro 1.800,00 tra il 20 e il 24,99%
  - Euro 2.700,00 tra il 25 ed il 29,99%
  - Euro 3.600,00 tra il 30 ed il 34,99%
  - Euro 4.500,00 per percentuali superiori.Vengono previsti finanziamenti per 213 istituzioni scolastiche (Euro 324.000,00)
- interventi nelle scuole che superano il 20% di presenze nei singoli ordini, con attribuzione di fondi secondo le seguenti fasce:
  - Euro 900,00 con percentuale tra il 20 ed il 29,99%
  - Euro 1.800,00 con percentuale superiore al 30%Vengono previste 248 quote (Euro 282.600,00)
- interventi nelle scuole in cui è maggiore la frequenza di alunni nomadi e attrazionisti, con assegnazione di Euro 1.000,00 alle prime 38 Istituzioni scolastiche che registrano la maggior frequenza. Le scuole interessate sono quelle già individuate nella precedente contrattazione e riportate nell'**Allegato 2** (Euro 38.000,00)
- interventi a favore delle scuole capofila di rete stranieri/intercultura, comunque denominate, formalmente costituite e funzionanti alla data del 1 settembre 2009, con assegnazione di Euro 1.500,00 di quota fissa ed Euro 100,00 per ogni soggetto aderente, per un massimo di 10 soggetti considerati. I dati sul numero e sulla composizione delle reti da considerare sono quelli risultanti dalla precedente contrattazione e riportati nell'**Allegato 3** (importo pari ad euro 119.700,00).

2. I fondi sono assegnati a condizione che le scuole abbiano presentato richiesta corredata dalla scheda sintetica di progetto (**Allegato A**).

3. I dati quantitativi da considerare sono quelli presenti nella piattaforma regionale ARIS alla data del 10/07/2010.

4. Le scuole oggetto di dimensionamento a partire dal prossimo a.s. 2010-2011 saranno collocate nella graduatoria con i dati ed i codici attuali. L'eventuale finanziamento sarà assegnato dall'USRV alle nuove scuole dimensionate con il criterio della proporzionalità.

5. La graduatoria sarà trasmessa al Ministero per l'erogazione dovuta alle scuole del Veneto.

## Art. 3 – PROGETTI DELLE SCUOLE E CRITERI DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI

1. I progetti delle scuole dovranno evidenziare i seguenti elementi:

- centralità dello studente e organizzazione di attività coerenti con i suoi bisogni, con attenzione prioritaria agli studenti di recente immigrazione non italofofoni e alle situazioni a rischio di abbandono scolastico
- inserimento dei progetti nel Piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola coinvolta
- coinvolgimento attivo, nei progetti, del corpo docente, del personale non docente, dei genitori e degli altri soggetti istituzionali e territoriali
- promozione di "reti di scuole" e di "reti interistituzionali", ovvero di "patti educativi territoriali" al fine di utilizzare nel modo più efficace le risorse umane e finanziarie disponibili.

2. Le somme assegnate sono destinate unicamente a finanziare i compensi accessori per il personale docente e ATA in servizio, coinvolto nell'ideazione e realizzazione dei progetti, con l'avvertenza che dovrà essere riservato alla docenza a fronte degli alunni non meno del 65% dell'importo assegnato. Quest'ultimo vincolo non riguarda la somma assegnata per gli interventi a favore della scuola capofila di rete di cui all'art. 2

3. La rendicontazione e il monitoraggio delle attività svolte sono a carico di ciascuna scuola beneficiaria.

#### **Art. 4 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1. Il Gruppo regionale di lavoro, interno all'Amministrazione, ha elaborato la scheda di attribuzione dei punteggi, su base 100, di cui 74 punti riferiti ai dati dei fenomeni e 26 punti alla consistenza della rete di riferimento nonché ad alcuni elementi di qualità riferiti alla rete (v. Allegato 1 e **Allegato C**)
2. Il Gruppo regionale di lavoro, che ha predisposto la scheda sintetica di progetto, curerà le fasi del monitoraggio in coerenza con le indicazioni ministeriali.
3. La scheda sintetica di progetto (v. Allegato A), presentata dalle istituzioni scolastiche sulla piattaforma ARIS, sarà considerata al fine dell'attribuzione dei punteggi e per la stesura della graduatoria regionale. Le Istituzioni scolastiche invieranno inoltre all'Ufficio Scolastico Territoriale di appartenenza una scheda contenente gli elementi essenziali del progetto (**Allegato B**). I progetti saranno trattenuti agli atti delle scuole.

#### **Art. 5 – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO**

Ai sensi dell'art. 9, comma 4° del C.C.N.L. 29/11/2007, il Contratto di istituto definirà i compensi da corrispondere al personale coinvolto nelle attività di ideazione e realizzazione dei progetti, con particolare attenzione all'attività didattica dei docenti rivolta agli alunni, tenendo presente quanto previsto dallo stesso Contratto e dalle relative tabelle, con corresponsione dei compensi anche in misura forfettaria.

#### **Art. 6 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 29/11/07.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

#### **Art. 7 – SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA**

Le Parti si impegnano a sottoscrivere in via definitiva la presente ipotesi di Contratto all'esito della procedura di certificazione del CIN sottoscritto in data 17/06/2010.

per la Delegazione di Parte pubblica sottoscritto da

Direttore Generale - Carmela Palumbo \_\_\_\_\_

Dirigente dell'Ufficio IV - Gianna Marisa Miola \_\_\_\_\_

per la Delegazione di Parte sindacale sottoscritto da

FLC CGIL - Claudio Baccarini \_\_\_\_\_

CISL Scuola – Nereo Marcon \_\_\_\_\_

UIL Scuola – Giuseppe Morgante \_\_\_\_\_

SNALS CONFSAL - Leopoldino Lago \_\_\_\_\_

GILDA-UNAMS – Fabio Barina \_\_\_\_\_

**Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio e a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica (Nota Min. n. 4315 del 23/06/10)**

***DICHIARAZIONE A VERBALE***

Le **OO.SS.**, preso atto della continua crescita della presenza degli alunni stranieri in Veneto, presenza resa più problematica dall'eccessiva numerosità delle classi a seguito anche degli iniqui tagli imposti dal MIUR per il 2010/2011

**RITENGONO** anche per quest'anno del tutto insufficienti le risorse nazionali destinate al presente contratto

**DENUNCIANO** l'incoerenza e l'inadeguatezza degli importi destinati alla lotta alla dispersione scolastica e per favorire il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a forte processo immigratorio. Risultano infatti erogati alle scuole del Veneto per il 2010/11, gli stessi importi assegnati negli anni precedenti, pur in presenza di un costante incremento degli alunni stranieri (70.588 alla data odierna contro i 67.307 alla data del CCIR 13.12.2008)

**NON CONDIVIDONO** il perdurare di un'azione governativa che impoverisce progressivamente la scuola pubblica del Veneto, anche attraverso una iniqua distribuzione delle risorse economiche e un'insostenibile riduzione degli organici regionali

**AUSPICANO** l'intervento di tutte le forze politiche ed amministrative regionali al fine di una maggiore destinazione di risorse a livello nazionale

**CONTESTANO** il ritardo con cui sono stati resi disponibili i finanziamenti, fatto che ha imposto la sottoscrizione del CCIR ad anno scolastico ormai concluso.

**Venezia 27/07/2010**

Le Parti Sindacali

- - FLC CGIL - Claudio Baccharini \_\_\_\_\_
- - CISL Scuola – Nereo Marcon \_\_\_\_\_
- - UIL Scuola – Giuseppe Morgante \_\_\_\_\_
- - SNALS CONFSAL – Leopoldino Lago \_\_\_\_\_
- - GILDA-UNAMS – Fabio Barina \_\_\_\_\_

## **Formazione del Personale Docente e ATA**

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE MOBILITÀ PROFESSIONALE

**procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/08**

## IL PERCORSO FORMATIVO

L'anno 2010, il giorno 29 aprile, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

### TRA

la delegazione di **parte pubblica**, composta da:

Gianna Marisa Miola – Dirigente dell'Ufficio I – Ordinamenti – formazione – diritto allo studio – delegata dal Direttore Generale

### E

la delegazione di **parte sindacale**, composta da:

Claudio Baccarini	- FLC CGIL
Nereo Marcon	- CISL Scuola
Giuseppe Morgante	- UIL Scuola
Leopoldino Lago	- SNALS Confsal

### VISTI

- il CCNL sottoscritto in data 29/11/07 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/09;
- la Sequenza contrattuale del 25/07/08, siglata dal MIUR con le OO.SS. di modifica e integrazione degli artt. 47, 48, 49, 50, 55, 89 e della tabella B del CCNL del 29/11/07, in particolare all'art. 1, comma 2, dove si considera che i passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengano mediante prova selettiva e frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale;
- il CCNI sottoscritto in data 06/07/09 concernente la Formazione e l'Aggiornamento del personale docente, educativo e ATA per l'a. s. 2009/10 e il conseguente CCIR stipulato in data 22/07/09, con il quale sono stati descritti a livello regionale i termini e le risorse disponibili per la Formazione e l'Aggiornamento del personale della scuola;
- il CCNI, sottoscritto in data 03/12/09, concernente l'attuazione dell'art. 1, comma 2 (procedure per i passaggi del personale ATA), della Sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008; esaminati dello stesso CCNI gli allegati, in particolare l'allegato dal titolo *Formazione* dove si illustrano le fasi, l'articolazione e le modalità delle azioni formative da realizzare, che vanno a modificare ed integrare il modello generale proprio dell'Intesa stipulata il 20/07/04, riferito al sistema di formazione rivolto al personale ATA;
- la Nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, prot. n. 979 datata 28/01/10, avente per oggetto Personale ATA –mobilità professionale –indizione procedure –trasmissione decreto
- l'allegato Decreto direttoriale relativo all'indizione della procedura di selezione per l'accesso alla mobilità professionale e i 2 documenti inclusi (all. 1 - individuazione del numero provinciale di personale destinatario dei corsi di formazione di cui all'art. 7 del CCNI del 3/12/09 e all. C - tabella di corrispondenza titoli di studio – laboratori utili al passaggio al profilo di assistente tecnico)

### VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente la realizzazione operativa delle attività di formazione collegate alla procedura di selezione ai fini della mobilità professionale del personale ATA, come regolato dall'Accordo Nazionale del 3 dicembre 2009 e dal DD del 28/01/10 prot. n. 979.

## Art. 1 - Accesso alla formazione per la mobilità

1. Al processo di mobilità può partecipare il personale in servizio previsto dal CCNI, sottoscritto il 3/12/09, e dal successivo Decreto direttoriale del 28.01.2010.
2. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di prova selettiva realizzata on-line con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) da parte dei candidati richiedenti aventi titolo e che si trovino in posizione utile negli elenchi provinciali definitivi, redatti per singolo profilo.
3. La posizione utile in detti elenchi (esperite da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale le procedure di approvazione, regolate dall'art. 5 del CCNI del 3/12/09) per l'ammissione a partecipare ai corsi di formazione, viene a determinarsi in base al punteggio ottenuto dal candidato nella prova selettiva sommato al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali, in base alla tabella di valutazione del profilo corrispondente allegata al CCIN del 3/12/09.

## Art. 2 - Articolazione del percorso formativo

1. Le prove selettive, i corsi di formazione (in presenza e on-line) e gli esami finali saranno organizzati in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 6, 7 e 8 del CCIN del 3/12/09, e costituiscono l'intero percorso formativo che il candidato dovrà sostenere con esito positivo.
2. L'intero percorso formativo, come da Allegato tecnico al CCNI del 3.12.2009, prevede:
  - a) superamento della prova selettiva con un punteggio minimo di 24 su 30
  - b) formazione in presenza, intesa come momento di confronto, collaborazione e riflessione per favorire l'acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si aspira
  - c) apprendimento autonomo assistito, basato sull'utilizzo di materiali formativi disposti dall'Amministrazione centrale e supportato da esperti disponibili on-line
  - d) attività di ricerca azione nel laboratorio scolastico professionale, costituente la fase pratica della formazione individuale
  - e) attività a distanza realizzata mediante l'utilizzo della piattaforma ANSAS (forum, classe virtuale,...)
  - f) costituzione del portfolio del corsista che documenta il percorso formativo seguito
  - g) elaborazione da parte del corsista di uno scritto conclusivo quale momento di approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto liberamente dal corsista stesso, scritto che costituirà il momento di avvio della prova finale
  - h) superamento dell'esame finale con il punteggio minimo di 24 su 30. Quest'ultimo è composto da una parte orale e una parte pratica (la parte orale della prova è svolta a partire dalla discussione sull'elaborato scritto predisposto dal corsista e verte sui contenuti trattati nel corso di formazione tenuto conto del percorso formativo realizzato dal corsista e documentato dal portfolio. La parte pratica è svolta sui contenuti della formazione e sull'attività da svolgere nel profilo superiore).
3. Le prove selettive realizzate con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), somministrate on line, si svolgeranno prioritariamente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer.
4. Le attività in presenza sono curate dall'Ufficio Scolastico Regionale, mediante l'apporto degli Uffici Scolastici Provinciali, e si svolgeranno ordinariamente in classi di 25 formandi.
5. Sono ammessi all'esame finale i candidati per i quali è stata attestata, sulla base della documentazione delle attività on-line ed in presenza rilasciata dall'e-tutor, nonché delle risultanze dei fogli firma, la positiva partecipazione ai corsi che consta nello svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line, ivi compresa la compilazione dei questionari di gradimento (di cui alla lettera L dell'Allegato tecnico) e la frequenza di almeno 2/3 delle ore in presenza e di laboratorio.
6. Per lo svolgimento degli esami finali sono costituite dal Direttore Generale Commissioni formate secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, lettera G. Si conviene che la componente e-tutor non dovrà rivestire incarichi negli organi statutari di organizzazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria, né dovrà aver svolto, in qualità di formatore, corsi di preparazione per il medesimo percorso formativo finalizzato alla mobilità professionale.

## Art. 3 - Finanziamenti attività di formazione

Tenuto fermo quanto proposto alla lettera K "*I costi della formazione*" dell'Allegato Tecnico sopra citato e le disponibilità presenti al capitolo 2684/6, denominato "*Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA, ivi compresi i compensi, il rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza e le spese per le attività di formazione e valutazione incluse nelle procedure sunnominate. Compensi ad estranei all'amministrazione dello stato per speciali prestazioni nelle predette commissioni di concorso*",

il finanziamento utile, relativo a tutto il processo formativo ed in particolare alla realizzazione di

- N. 75 sessioni di prove selettive
- N. 10 corsi per il passaggio all'area B profilo Assistente Amministrativo
- N. 3 corsi per il passaggio all'area B profilo Assistente Tecnico
- N. 3 corsi per il passaggio all'area D

ammonta a complessivi € 38.300,00

Tale importo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, trova copertura finanziaria

- per € 5.760,00 da un finanziamento pro quota a carico dalle istituzioni scolastiche di appartenenza dei corsisti aspiranti al profilo appartenente all'Area D pari ad € 80,00 x 72 candidati
- per € 9.480,00 da un finanziamento pro quota a carico dalle istituzioni scolastiche di appartenenza dei corsisti aspiranti al profilo di Assistente amministrativo pari ad € 40,00 x 237 candidati

- per € 2.320,00 da un finanziamento pro quota a carico dalle istituzioni scolastiche di appartenenza dei corsisti aspiranti al profilo di Assistente tecnico pari ad € 40,00 x 58 candidati
- per € 20.740,00 (la restante quota) alle risorse di cui al capitolo 2684/6

Eventuali disponibilità sopravvenute sul cap. 2684/6, eventuali economie relative al numero di corsi da attivare ed eventuali risorse pervenute comunque finalizzate alla formazione del personale ATA, andranno a ridurre l'importo pro quota a carico delle scuole di appartenenza dei corsisti.

#### **Art. 4 - Svolgimento temporale delle attività in presenza**

Le attività in presenza avranno inizio dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di cui all'art. 5 del CCIN del 3/12/09 e prevedono per il passaggio all'area B un'articolazione di 60 ore di cui 30 in presenza e 30, con l'ausilio di procedure telematiche, a distanza; per il passaggio all'area D, 100 ore di cui 50 in presenza e 50, con l'ausilio di procedure telematiche, a distanza.

#### **Art. 5 - Criteri per l'individuazione degli e-tutor, compiti degli e-tutor**

1. L'e-tutor, definito nell'Intesa nazionale quale "facilitatore degli apprendimenti", ha il compito di:
  - creare le classi virtuali
  - dare continuità agli incontri in presenza e all'attività "on line"
  - facilitare l'uso delle risorse del percorso formativo
  - stimolare e coordinare la discussione tra i corsisti, anche con l'uso della classe virtuale
  - validare le attività svolte "on line" dai corsisti
  - consegnare al direttore del corso il report di sintesi delle attività "on line"
  - chiudere, al termine delle attività, la classe virtuale.
2. L'individuazione degli e-tutor presuppone competenze informatiche di base e conoscenze relative al contenuto del piano di formazione, abilità relazionali e di gestione dei gruppi, nonché il possesso delle competenze professionali proprie dei profili di passaggio
3. Fermo restando che gli e-tutor sono prioritariamente scelti tra i soggetti operanti nei corsi relativi all'attuazione dell'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004/05 ed in quelli relativi all'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'art. 50 del CCNL 29/11/07 e individuati almeno tra i soggetti appartenenti al profilo professionale di passaggio, si rende necessario aggiornare l'elenco regionale dell'USR Veneto con le nuove autocandidature da effettuarsi mediante la compilazione di una scheda. Un'apposita Commissione, all'uopo istituita, opererà valutando le domande ed effettuando le opportune verifiche circa quanto è stato dichiarato dagli aspiranti e-tutor. Al termine dell'operazione, stilerà un elenco degli aspiranti e-tutor per i quali l'USR organizzerà specifici incontri formativi.
4. Si formulerà pertanto un nuovo elenco regionale e-tutor per la formazione del personale ATA comprendente:
  - i nominativi già presenti negli elenchi regionali di cui alla Nota prot. n. 3077/F4/H31C3 del 22 giugno 2005, integrato in data 5 maggio 2006, per la provincia di Verona, (come da accordo sottoscritto il 21/02/06), con esclusione del personale in quiescenza
  - i nuovi aspiranti e-tutor.
5. Ai Direttori dei corsi sarà data indicazione di individuare, all'interno di detto elenco integrato, gli e-tutor per la mobilità del personale ATA "almeno tra soggetti appartenenti al profilo professionale di passaggio".

#### **Art. 6 - Fruizione delle attività formative**

1. La formazione oggetto della presente contrattazione è considerata servizio a tutti gli effetti e sarà organizzata secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione ANSAS e realizzata secondo le modalità descritte nell'Allegato tecnico del CCIN del 3/12/09 che modificano e integrano le configurazioni precedenti.
2. Le ore di formazione in presenza costituiscono credito orario.
3. Lo svolgimento della formazione on-line è riconosciuto per il monte orario stabilito dall'art. 7 dello stesso CCIN nell'articolazione puntualizzata alla lettera L dell'Allegato tecnico (30 ore per i profili AA e AT; 50 ore per il profilo DSGA).

#### **Art. 7 - Norme finali**

A sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, il presente accordo, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, verrà sottoposto a certificazione da parte degli organi di controllo.

Per la delegazione di **parte pubblica**:

Gianna Marisa Miola – Dirigente dell'Ufficio I – Ordinamenti – formazione – diritto allo studio

Per la delegazione di **parte sindacale**:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Claudio Baccarini | - FLC CGIL       |
| - Nereo Marcon      | - CISL Scuola    |
| - Giuseppe Morgante | - UIL Scuola     |
| - Leopoldino Lago   | - SNALS Confasal |

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11

L'anno 2010, il giorno 01 ottobre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

tra

la delegazione di **Parte pubblica**, composta da:

Carmela Palumbo – Direttore Generale

Gianna Marisa Miola – Dirigente Ufficio IV “Ordinamenti scolastici– Formazione – Diritto allo studio”

e

la delegazione di **Parte sindacale**, composta da:

CISL SCUOLA Anna Durigon (delegata)

UIL SCUOLA Michele Nudo

SNALS CONFSALE Leopoldino Lago (con delega per FLC CGIL)

GILDA UNAMS Fabio Barina

## VISTI

- *il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/07 e di seguito denominato CCNL, in particolare il Capo VI sulla formazione, nonché dello stesso CCNL il Capo secondo, in particolare l'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e);
- *l'Intesa del 20 luglio 2004*, definita dal MIUR con le OO.SS. con la quale si è delineato *il sistema di formazione continua del personale ATA in servizio e le intese seguenti stipulate ad integrazione;*
- *la Sequenza contrattuale del 25/07/08*, siglata dal MIUR con le OO.SS. di modifica e integrazione degli artt. 47, 48, 49, 50, 55, 89 e della tabella B del CCNL del 29/11/07, in particolare l'art. 2 che contempla la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e le assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B a seguito del superamento con esito favorevole di apposito corso di formazione e gli Accordi seguenti stipulati al fine di conferire operatività a tale sequenza;
- *il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo* sottoscritto dalle OO.SS. e MIUR in data 14/07/10, di seguito denominato CCNI, concernente la formazione del personale docente e A.T.A. per l'anno scolastico 2010/11 in particolare,
  - *l'art. 2*, ove si elencano attività e obiettivi della formazione per l'a.s. 2010/11, mirati:
    - o alla promozione di un effettivo miglioramento e di un'efficace crescita professionale del personale della scuola nell'ambito di quanto previsto in termini di interventi collegati ai processi di innovazione e riforma (obblighi contrattuali);
    - o al sostegno ai processi di ricerca didattica rivolti allo sviluppo del sistema scolastico per l'incremento della qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi generali considerati strategici per il sistema dell'istruzione;
    - o al supporto delle iniziative da svolgere in base a specifiche normative e finanziamenti;
    - o al potenziamento dell'attività formativa rivolta al miglioramento degli apprendimenti disciplinari e delle educazioni.
  - *l'art. 3, 1° capoverso*, del CCNI che individua i finanziamenti disponibili come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2009 risultanti dalla ripartizione previsionale dello Stato sui capitoli (Unità Previsionali di Base) afferenti alle singole Direzioni anno finanziario 2010;
  - *l'art. 3, 2° capoverso*, del CCNI che precisa che a dette disponibilità si aggiungeranno le ulteriori risorse di cui alla legge 440/97 (AF 2010);
  - *l'art. 3, 3° capoverso*, del CCNI che ribadisce che le spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA previste dall'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 2° e 3° comma, nonché alla mobilità professionale di cui all'art. 48 del medesimo CCNL, graveranno prioritariamente sui piani gestionali dei capitoli di spesa dei singoliUSR, istituiti per “Spese per le procedure di reclutamento del personale, docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA ...”;
  - *l'art. 3, ultimo capoverso*, ove si precisa che l'Amministrazione, per garantire quanto indicato nell'art. 2 del CCNI, utilizza tutte le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del CCNL, nonché le risorse previste allo scopo formativo da specifiche norme di legge o da norme comunitarie;
  - *l'art. 4 del CCNI* che contempla, quale criterio di ripartizione delle somme disponibili nei piani gestionali degli Uffici Scolastici regionali, l'assegnazione per una quota pari al 90% alle singole istituzioni scolastiche in base al numero degli addetti e per la rimanente quota pari al 10% all'Amministrazione regionale

## VIENE SOTTOSCRITTO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente criteri, modalità e opportunità formative per il personale della scuola, e criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione – anno scolastico 2010/11 – come previsto dall'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e) del C.C.N.L.

## **Art. 1 - finalità e pubblicità dell'accordo**

1. Il presente Contratto, a garanzia della fruizione del diritto alla partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento per tutto il personale della scuola, definisce

- i criteri, le modalità e le opportunità formative per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte al personale della scuola del Veneto per l'anno scolastico 2010/11
- i criteri e le modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione, in considerazione delle finalità e degli obiettivi descritti all'art. 2 del CCNI.

2. Al fine di promuovere un'efficace crescita professionale e il necessario sostegno agli obiettivi di innovazione, l'azione formativa prevede prioritariamente:

quali **Obblighi contrattuali**

le iniziative di formazione in ingresso per il personale docente e A.T.A. neo assunto

le iniziative di formazione per il personale A.T.A. inquadrate nell'ambito dell'Intesa del 20/07/04 e seguenti, in attuazione di quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del 25/07/08 in ambito formativo

i percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale

quali **Interventi a sostegno dei processi di riforma e delle finalità definite da specifiche norme di legge**

la rielaborazione dei curricoli nella scuola dell'infanzia e nel primo e secondo ciclo

l'attuazione dell'obbligo d'istruzione nel biennio della secondaria di secondo grado

l'applicazione delle disposizioni in materia di esami di Stato

il supporto all'alta formazione tecnica e professionale (IFTS e ITS) e all'istruzione degli adulti, con particolare riferimento alla dimensione orientativa

il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell'obbligo d'istruzione (matematica, scienze ed educazione linguistica)

l'aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica

quali **Iniziative formative previste e sostenute finanziariamente da specifiche disposizioni normative**

l'integrazione degli alunni diversamente abili

il miglioramento della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro

il completamento dei percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e metodologico - didattiche dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

la formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi, nonché per il personale impegnato nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari

lo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica

quale **Potenziamento dell'offerta di formazione mirato all'aggiornamento delle competenze disciplinari** in relazione

all'evoluzione degli apprendimenti disciplinari (Cittadinanza e Costituzione) ed alle innovazioni metodologiche (competenze in tema di valutazione)

alle attività di orientamento rivolte agli studenti (opportunità di recupero e valorizzazione delle eccellenze)

alla diffusione della pratica musicale (nella sua valenza educativa)

alla promozione nei giovani di corretti stili di vita (educazione alla legalità, contrasto al bullismo; superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia, antisemitismo; educazione ad una corretta alimentazione; educazione sportiva, lotta al doping e contro la violenza nello sport; educazione allo sviluppo sostenibile)

alla formazione del personale ATA nel profilo professionale di collaboratore scolastico anche per l'assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili.

3. Il presente accordo dovrà essere affisso all'Albo di ogni Istituzione scolastica e messo a disposizione del Collegio dei Docenti che è competente a deliberare il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF; sarà pure a disposizione del DSGA per la programmazione del Piano di formazione rivolto al personale ATA (come previsto dalle disposizioni di carattere generale, art. 2 di cui all'Allegato 1 del CCNI).

## **Art. 2 - fruizione del diritto alla formazione**

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, ed un dovere per l'Amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.

Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione anche nella forma dell'autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l'attività sia inserita nel Piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.

Le scuole impegnate nell'accoglienza di personale neoimpresso in ruolo programmano percorsi di formazione sul lavoro coerenti con quanto previsto dall'art. 68 del CCNL e con gli interventi di sistema predisposti dall'Amministrazione centrale e periferica.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal MIUR, dall'USR, dagli UST e dalle singole Istituzioni scolastiche, nonché dalle scuole di appartenenza anche in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed è esonerato dalle attività di insegnamento e dalle attività connesse all'insegnamento per l'intera durata dell'intervento formativo. Ad esso spetta, nei casi previsti dalla normativa vigente, la corresponsione del trattamento per il rimborso delle spese di viaggio.

Per il personale le iniziative di formazione si svolgono ordinariamente al di fuori dell'orario di insegnamento. Gli insegnanti hanno diritto di usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi nei diversi gradi di istruzione scolastica, di 5 gg. nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 gg.

Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione di cui al comma 4 del presente articolo. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

Il personale ATA può partecipare alle iniziative di aggiornamento, previa autorizzazione del Capo d'Istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

Le iniziative di formazione di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 sono aperte anche al personale delle scuole paritarie ai sensi della L. n. 62/2000.

### **Art. 3 - impegni e competenze**

Alle Istituzioni Scolastiche singole, in rete o consorziate compete la programmazione delle iniziative di formazione riferite ai contenuti disciplinari dell'insegnamento funzionali al POF individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dovrà essere coerente con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali dei docenti. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio docenti e le azioni predisposte dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi per il personale ATA.

Il Piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali di scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto a dare informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento prima dell'adozione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, in quanto articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, garantiscono servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità locali e a tipologie professionali, iniziative di monitoraggio, avvalendosi dell'azione dei propri Uffici per gli Interventi educativi, di Centri territoriali, di Comitati tecnico scientifici formati dal personale delle istituzioni scolastiche.

All'Ufficio Scolastico Regionale spettano compiti di organizzazione e realizzazione degli interventi formativi coerenti con i processi di innovazione e di riforma in atto. Al medesimo competono pure azioni di regia, coordinamento, studio, ricerca e diffusione di nuove tipologie formative, formazione permanente a distanza, monitoraggi e valutazione, nonché azioni di sussidiarietà ed implementazione nei confronti di progetti pilota o sperimentali eventualmente promossi a livello periferico.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì a predisporre il Piano Annuale di Formazione entro il 31.10.2010. Entro il successivo mese di novembre sarà data la relativa informativa.

### **Art. 4 - ambiti prioritari d'intervento**

Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 2 della presente CCIR, il Collegio dei docenti, nel deliberare il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di cui all'art. 66 del CCNL nell'ambito di una programmazione anche pluriennale, coerentemente con la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia - ai sensi del D.P.R. n. 275/99 -, individuerà i bisogni formativi del personale, da soddisfare mediante le risorse disponibili. Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, si ribadisce che la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale.

### **Art. 5 - finanziamenti delle attività di formazione**

Le Parti prendono atto che in base al CCNI, per l'anno finanziario 2010, per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono previsti, quali finanziamenti specifici per la formazione, iscritti nelle singole unità previsionali di base dell'Ufficio Scolastico Regionale, gli importi riportati in dettaglio nella tabella A) allegata. Prendono altresì atto che tali importi dovranno essere ripartiti per il 90% alle istituzioni scolastiche, in base al numero degli

addetti, e per la rimanente quota (10%) all'Ufficio Scolastico Regionale. Restano pertanto a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale le somme indicate nella tabella A), parte integrante del presente Contratto.

Le necessità collegate all'applicazione dell'art. 2 del CCNI – punto 1 lettera b) connesse al completamento delle azioni di formazione per il personale A.T.A. inquadrate nell'ambito dell'Intesa del 20/07/04 e seguenti, in attuazione di quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del 25/07/08, gravano sui piani gestionali del capitolo di spesa dell'Ufficio Scolastico Regionale denominato “Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA...”, la cui disponibilità attuale ammonta ad € 35.200,00.

Ai finanziamenti sopra elencati andrà aggiunto quanto l'annuale Direttiva sugli interventi finanziati dalla L. 440/97 per l'esercizio finanziario 2010 destina espressamente alle attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, nonché ulteriori sopraggiunte risorse previste da specifiche disposizioni normative.

Eventuali somme non utilizzate dalle scuole negli esercizi finanziari precedenti restano a disposizione delle stesse con vincolo di destinazione nell'esercizio successivo per le medesime finalità di formazione.

#### **Art. 6 - altri soggetti formativi**

1. L'attività formativa potrà anche essere offerta da soggetti esterni accreditati dal M.I.U.R., secondo le procedure ridefinite a norma dell'art. 7 dell'Allegato 1 al CCNI, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 67 del CCNL.

2. Inoltre l'Ufficio Scolastico Regionale potrà riconoscere, ai sensi dell'OM 90 del 1° dicembre 2003, art. 5, specifiche iniziative di formazione proposte da soggetti esterni che rispettino i seguenti criteri:

- a) previsione nello statuto dell'ente delle attività di formazione ed aggiornamento
- b) coerenza dell'attività formativa proposta con le finalità indicate nel presente contratto.

#### **Art. 7 - criteri e modalità di verifica delle attività formative**

Le attività formative promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale vengono verificate a seguito di presentazione di breve relazione tecnica e di sintetica relazione amministrativo-contabile redatte dai Direttori dei corsi, individuati dall'Amministrazione, anche sulla base dei questionari di gradimento che accompagneranno dette azioni.

Costituiscono documento di verifica dei risultati tutti i materiali elaborati nell'ambito delle iniziative di formazione, sia prodotti dalle singole istituzioni scolastiche, sia prodotti dalle reti.

È attivata sul sito regionale, tramite la piattaforma ARIS (Area Riservata alle Istituzioni Scolastiche), la funzione di monitoraggio delle iniziative di formazione promosse dalle scuole del Veneto.

L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali concorrono, per quanto di specifica competenza, alle rilevazioni e ai monitoraggi predisposti dall'Amministrazione centrale.

#### **Art. 8 - monitoraggio**

1. Le Parti concordano che alla fine dell'anno scolastico l'informativa successiva verrà effettuata sulla base dei dati rilevati in fase di monitoraggio regionale.
2. Eventuali somme residue, non impegnate e senza vincolo di destinazione, saranno assegnate alle singole istituzioni scolastiche e ridistribuite esclusivamente per attività formative.
3. Le ulteriori assegnazioni alle istituzioni scolastiche saranno subordinate alla completa utilizzazione delle risorse già attribuite.

#### **Art. 9 - interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto regionale decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto e ne verrà data tempestiva comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

#### **Art. 10 - compatibilità finanziaria**

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009 corredato dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, verrà sottoposta a certificazione da parte degli organi di controllo.

#### **Per la Parte pubblica:**

Carmela Palumbo - Direttore Generale

Gianna Marisa Miola - Dirigente Ufficio IV “Ordinamenti scolastici  
– Formazione - Diritto allo studio”

la delegazione di **Parte sindacale**, composta da:

CISL SCUOLA Anna Durigon

UIL SCUOLA Michele Nudo

SNALS CONFSALE Leopoldino Lago (con delega FLC CGIL)

GILDA UNAMS Fabio Barina

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA PREVISTA DALL' ART. 2 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE SOTTOSCRITTA IL 25.7.2008**

L'anno 2009, il giorno 21 aprile, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

### **TRA**

la delegazione di **parte pubblica**, composta da:

Carmela Palumbo - Direttore Generale

Gianna Marisa Miola – Dirigente dell'Ufficio I – Ordinamenti – formazione – diritto allo studio

### **E**

la delegazione di **parte sindacale**, composta da:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Salvatore Mazza   | - FLC CGIL       |
| - Nereo Marcon      | - CISL Scuola    |
| - Roberto Checcacci | - UIL Scuola     |
| - Leopoldino Lago   | - SNALS Confasal |
| - Angelo Mallia     | - GILDA Unams    |

### **VISTI**

- il CCNL sottoscritto in data 29/11/07 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07;
- il CCNI sottoscritto in data 04/07/08 concernente la Formazione e l'Aggiornamento del personale docente, educativo e ATA per l'a. s. 2008/09;
- il CCIR stipulato in data 22/07/08 con il quale sono stati delineati a livello regionale i termini e le risorse disponibili per la Formazione e l'Aggiornamento del personale della scuola;
- l'Accordo Nazionale sottoscritto in data 20/10/08, in particolare l'art. 7, avente per oggetto "Corsi di formazione per la prima posizione economica"
- la Nota Ministeriale n. 15111 del 18 settembre 2008, avente per oggetto "Personale A.T.A. – art.7 CCNL/2005; indicazioni operative a. s. 2008/2009";
- la Nota Ministeriale 16820 del 15 ottobre 2008, avente per oggetto "Formazione personale ATA - Allocazione delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa denominati "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA..";
- il CCIR stipulato in data 11/12/08 concernente la realizzazione operativa, in Veneto, delle attività di formazione finalizzate all'acquisizione della prima posizione economica del personale ATA;
- l'Accordo Nazionale, sottoscritto in data 12/03/09, concernente l'attuazione dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;
- l'Intesa, richiamata dallo stesso Accordo Nazionale, sul sistema di formazione del personale A.T.A. siglata il 20 luglio 2004 tra il MIUR e le OO. SS.;

### **VIENE STIPULATO**

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente la realizzazione operativa delle attività di formazione collegate all'acquisizione della seconda posizione economica, finalizzata alla valorizzazione professionale del personale ATA, come regolato dall'Accordo Nazionale del 12 marzo 2009, in particolare secondo l'art. 8 concernente i corsi di formazione da realizzarsi a livello regionale

#### **Art. 1 Corsi di formazione per la seconda posizione economica**

1. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di prova selettiva e per effetto della successiva valutazione dei titoli di cui al comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 12/03/09.
2. Tutti gli assistenti amministrativi e tutti gli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato possono presentare domanda per partecipare alle suddette prove selettive (articolo 6 dell'Accordo), realizzate con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e somministrate on line prioritariamente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer.
3. Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva a seguito dell'esito della prova selettiva e della valutazione dei titoli, di cui all'art. 6, comma 3 dell'Accordo, è ammesso a frequentare il corso di formazione articolato nelle modalità previste dall'art. 8 dell'Accordo.
4. I corsi di formazione per la seconda posizione economica, coerenti con le indicazioni di cui all'art. 8 dell'Accordo Nazionale, saranno organizzati secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del suddetto Accordo.
5. Le attività di formazione prevedono:

6. apprendimento autonomo assistito, basato sull'utilizzo di materiali formativi disposti dall'Amministrazione centrale e supportato da esperti disponibili on-line;
7. formazione in presenza, intesa come momento di confronto, collaborazione e riflessione per favorire l'acquisizione di competenze operative relative alle nuove mansioni, grazie al confronto professionale tra pari, e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite.  
In tale formazione si distinguono
  - l'e-tutor in qualità di coordinatore d'aula e facilitatore degli apprendimenti
  - l'attività di ricerca-azione nel laboratorio scolastico professionale – costituente la fase pratica della formazione individuale, per l'avviamento assistito alle nuove mansioni
  - l'attività a distanza mediante l'utilizzo della piattaforma e-learning.
8. Le attività in presenza sono curate dall'Ufficio Scolastico Regionale, mediante l'apporto degli Uffici Scolastici Provinciali, con il supporto di e-tutor e si svolgono ordinariamente in classi di 30 formandi.

## **Art. 2 Finanziamenti attività di formazione**

Tenuto fermo quanto regolato dall'Accordo nazionale del 12 marzo 2009 per la realizzazione dei corsi di formazione del personale ATA – 2<sup>a</sup> posizione economica, ai sensi dell'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, in attuazione di quanto disposto dall'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2007, per il biennio economico 2006 - 2007 del comparto scuola, le risorse da destinare a tale finalità in Veneto assommano ad € 46.000,00.

Questo importo è riferito al finanziamento relativo alla realizzazione di n. 38 corsi del 3° segmento formativo, secondo i costi previsti dall'allegato tecnico dell'Accordo nazionale del 12/03/09, nonché di eventuali corsi relativi al 1° e 2° segmento e alla realizzazione delle attività collegate alle prove selettive.

L'importo trova copertura finanziaria

- per € 20.863,00 dalla quota USR per il Veneto prevista per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola per l'anno 2008/2009 (Nota MIUR DG personale n. 20088 dell'11 dicembre 2008)
- per € 25.137,00 (la restante quota) assicurata da un finanziamento pro quota a carico dalle istituzioni scolastiche di appartenenza dei corsisti, "tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007", come esplicitato all'art. 8 comma 10 dell'Accordo nazionale 12 marzo 2009, ripartito nella misura di € 27,00 pro-capite per ciascuno dei 931 aventi diritto alla formazione del 3° segmento.

Tale copertura finanziaria è concordata come sopra, in quanto presso l'USR per il Veneto, il capitolo 2684/6, denominato "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA, ivi compresi i compensi, il rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza e le spese per le attività di formazione e valutazione incluse nelle procedure sunnominate. Compensi ad estranei all'amministrazione dello stato per speciali prestazioni nelle predette commissioni di concorso", e deputato a sostenere l'onere della procedura formativa di cui all'Accordo Nazionale compresa la quota da versare all'ANSAS per coprire le spese della componente on line delle iniziative, alla data odierna presenta una disponibilità di cassa insufficiente a liquidare l'importo spettante alla stessa Agenzia per l'a.s. 2008/09. Eventuali disponibilità sopravvenute sul cap. 2684/6 ed eventuali risorse comunque finalizzate alla formazione del personale ATA andranno a ridurre l'importo pro quota a carico delle scuole di appartenenza dei corsisti.

## **Art. 3 Svolgimento temporale delle attività in presenza**

Le attività in presenza, che avranno inizio non appena ultimata la procedura relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 6 dell'Accordo, saranno organizzate dall'USR per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali.

L'acquisizione della 2<sup>a</sup> posizione economica è subordinata all'esito positivo dell'intero percorso di formazione pari ad 80 ore complessive, riferibili al

Segmento 1 – Qualificazione (h36)

Segmento 2 - Prima posizione economica (h 20)

Segmento 3 – Seconda posizione economica (h 24)

## **Art. 4 Criteri per l'individuazione degli e-tutor, compiti degli e-tutor**

L'individuazione degli e-tutor presuppone competenze informatiche di base e conoscenze relative al contenuto del piano di formazione, nonché abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

Fermo restando che l'e-tutor va prioritariamente individuato nell'ambito del profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, si stabilisce che si fa riferimento a coloro che hanno già operato nei corsi di qualificazione di cui all'art. 3 dell'Intesa 20 Luglio 2004 e nei corsi relativi all'attuazione dell'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-05 che abbiano completato il percorso formativo per e-tutor istituito dall'USR per il Veneto con decreto Prot. n.489/F4/H31c del 7 febbraio 2005.

L'elenco degli e-tutor, pubblicato sul sito dell'USR Veneto con nota prot. n. 3077/F4/H31C3 del 22 giugno 2005, è stato integrato, in data 5 maggio 2006, per la provincia di Verona, come da accordo sottoscritto il 21 febbraio 2006.

L'e-tutor, definito nell'Intesa nazionale quale "facilitatore degli apprendimenti", ha il compito di:

- creare le classi virtuali
- dare continuità agli incontri in presenza e all'attività "on line"
- facilitare l'uso delle risorse del percorso formativo
- stimolare e coordinare la discussione tra i corsisti, anche con l'uso della classe virtuale
- validare le attività svolte "on line" dai corsisti
- assumere l'attestato concernente l'avvenuta formazione nel laboratorio scolastico - professionale
- consegnare al direttore del corso il report di sintesi delle attività "on line"
- chiudere, al termine delle attività, la classe virtuale.

#### **Art. 5 Criteri per l'individuazione degli esperti, compiti degli esperti**

1. Gli esperti sono individuati in relazione a quanto indicato nell'allegato tecnico all'Accordo nazionale del 12.03.09 con particolare riguardo alla lettera D (laboratorio scolastico - professionale).
2. Per quanto concerne la formazione relativa al personale titolare della 2^ posizione economica, tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa e alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica, essa trova nel profilo professionale dei DSGA le expertise più pertinenti al compito formativo assegnato. Questi ultimi possiedono le professionalità necessarie per lo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza finalizzate all'acquisizione, da parte del personale aspirante al beneficio economico, delle mansioni finalizzate alla valorizzazione professionale.
3. Il formando, chiamato allo studio di uno degli ambiti in cui si struttura il Piano di lavoro dell'Istituto, concorda l'argomento con il DSGA della propria scuola di servizio e predispone una relazione sullo studio fatto, corredata da una applicazione pratica delle nuove mansioni. L'attestazione dell'attività svolta, a cui corrispondono le 6 ore di laboratorio scolastico professionale, sarà curata dal DSGA e successivamente inviata dal corsista all'e-tutor.

#### **Art. 6 Fruizione delle attività formative**

1. La formazione prevista dall'art. 8 dell'Accordo nazionale del 12/03/09, è considerata servizio a tutti gli effetti e sarà organizzata secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione ANSAS e organizzata secondo le modalità previste dall'allegato tecnico parte integrante dell'Accordo del 12/03/09 e dall'allegato tecnico parte integrante dell'Accordo nazionale 20/10/08, che modificano e integrano le configurazioni precedenti.
2. Le ore di formazione in presenza costituiscono credito orario.
3. Lo svolgimento della formazione on-line può essere riconosciuto anche se svolto oltre il normale orario di servizio secondo modalità definite in sede di contrattazione d'istituto. In ogni caso il monte orario per le attività on-line è quello stabilito dal progetto (come da allegato tecnico dell'Accordo nazionale del 12/03/09).

#### **Art. 7 Commissione paritetica**

Ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa nazionale sul sistema di formazione del personale A.T.A. siglata il 20 luglio 2004, viene stabilito di istituire una Commissione paritetica composta da rappresentanti l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie dell'Accordo nazionale.

La predetta Commissione ha il compito di:

- segnalare proposte per l'adozione di elementi utili al buon andamento delle attività di formazione in questione
- analizzare i dati del monitoraggio dei corsi in argomento.

#### **Art. 9 Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto Regionale decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto; ne verrà data tempestiva comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

#### **Art. 10 Compatibilità finanziaria**

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio V (Gestione delle Risorse Finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Per la delegazione di **parte pubblica**: Carmela Palumbo - Direttore Generale

Gianna Marisa Miola – Dirigente dell'Ufficio I – Ordinamenti – formazione – diritto allo studio

Per la delegazione di **parte sindacale**:

- Salvatore Mazza - FLC CGIL
- Nereo Marcon - CISL Scuola
- Roberto Checcacci - UIL Scuola
- Leopoldino Lago - SNALS ConfSal
- Angelo Mallia - GILDA Unams

**Mobilità annuale del Personale Docente,  
Educativo ed ATA**

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE VENETO PER L'A.S. 2010/11**

**TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ACCORDO DEL 27 LUGLIO 2010.**

Il giorno **19 luglio 2010** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

**TRA**

La delegazione di parte pubblica

**E**

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali

**VISTO**

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2010/11, sottoscritto il 15 luglio 2010 e di seguito denominato C.C.N.I.

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto**

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 15 luglio 2010, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
2. Il contratto ha validità per l'a.s.2010/11.

## **Art. 2 - Termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria**

- Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere prodotte:
  - entro il 27 luglio 2010 da parte dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, del personale educativo e dei docenti di religione cattolica;
  - entro il 2 agosto 2010 da parte dei docenti della scuola secondaria di secondo grado;
  - entro il 6 agosto 2009 da parte del personale ATA .

## **TITOLO I PERSONALE DOCENTE**

### **Art. 3 - Personale avente titolo alla proroga su posti di sostegno**

1. Sono disposte d'ufficio, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni nei confronti delle seguenti categorie :
  - a) docenti titolari D.O.S. (dotazione organica di sostegno istituti di secondo grado);
  - b) docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
  - c) docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.
2. I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi , tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.
3. Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI sottoscritto il 15.7.2010, avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti dello stesso alunno/alunni diversamente abili.

4. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

#### **Art. 4 - Docenti destinatari delle utilizzazioni su posti di sostegno**

1. I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno titolari su posto comune, possono essere utilizzati, a domanda, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità purchè provvisti della relativa abilitazione o idoneità, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato.
2. I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità l'assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima preferenza, possono chiedere l'utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, con priorità, nel caso in cui ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni.
3. I docenti titolari su posto comune, privi del titolo di specializzazione, se soprannumerari o trasferiti d'ufficio o appartenenti a categoria con personale in esubero, possono essere utilizzati, a domanda, su posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato muniti dello specifico titolo di specializzazione e inclusi negli appositi elenchi per nomine su posti di sostegno.
4. Parimenti possono chiedere l'utilizzazione su posti di sostegno, oltre che ovviamente su posti comuni, anche se non in possesso del titolo di specializzazione, i docenti neo immessi in ruolo su posto comune di ogni ordine e grado, trasferiti d'ufficio in una sede non richiesta con domanda di movimento.
5. Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno effettuate, dopo aver disposto le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1 e prima della stipula dei contratti a tempo determinato di durata annuale su posti di sostegno.

#### **Art. 5 Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore**

Il personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso con personale in esubero che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007.

In questo caso il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

#### **Art.6 - Insegnanti di Religione Cattolica**

1. Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, sono, di norma, confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente, previa intesa tra Ordinario diocesano e dirigente Ufficio scolastico territoriale della provincia di competenza..
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovino nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.
3. I docenti di religione possono chiedere, entro il 27 luglio 2010, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica:
  - l'utilizzazione per diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
  - l'utilizzazione per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano.  
Analogamente può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.
  - l'assegnazione provvisoria per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.
4. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria non devono essere presentate da coloro che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento per l'a.s.2010/11.
5. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella regione Veneto devono essere indirizzate al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale (ex USP) della provincia in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste e, per conoscenza, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale in cui ha sede l'Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa.

Il Dirigente che riceve le domande provvederà all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

6. Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in regione diversa da quella di attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata all' Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.

7. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della sede richiesta.

Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.

#### **Art. 7 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità e per l'utilizzazione del personale**

1. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio, utilizzando tutti i posti reperiti, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time , esoneri, semiesoneri, comandi,collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza ecc. nonché i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
2. I posti disponibili presso l'ITCG "Magarotto" e l'I.P.S.I.A. Pendola di Padova,dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello degli eventuali destinatari delle nomine in ruolo muniti della prescritta specializzazione,, faranno parte del quadro complessivo delle disponibilità e saranno assegnati per utilizzazione e assegnazione provvisoria anche a docenti privi del titolo di specializzazione per alunni disabili.
3. I posti e le ore disponibili presso le scuole annesse agli Educandati di Montagnana (PD) e Verona concorrono a determinare il quadro complessivo delle disponibilità e sono utili sia per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria , sia per le successive operazioni.
4. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà autorizzare, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale , nei limiti numerici consentiti dalle disposizioni relative agli organici , l'attuazione, anche in prosecuzione di iniziative progettuali delle scuole, preferibilmente in rete e con forte caratterizzazione didattica. I docenti già utilizzati sui progetti attivati per l'a.s.2009/10 e autorizzati anche per l'a.s. 2010/11 saranno confermati, a domanda, con precedenza , sui progetti medesimi. Gli Uffici Scolastici Territoriali informeranno le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti autorizzati dal Direttore Generale dell'U.S.R.
5. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, per la realizzazione di iniziative ritenute prioritarie dal Ministero dell'Istruzione e assunte come proprie dall'U.S.R. in relazione alle esigenze del territorio, potrà inoltre autorizzare il funzionamento di progetti di rilevanza regionale, nei limiti consentiti dalle disposizioni relative agli organici.
6. La Direzione Generale informerà le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti di rilevanza regionale autorizzati.
7. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'albo dell'U.S.T. e portato a conoscenza delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo.  
Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.  
Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.  
Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS.
8. I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari nelle classi di concorso delle tabelle C e D (Insegnati tecnico pratici e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, devono essere utilizzati, anche d'ufficio, su posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio di accesso. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
9. Qualora, esaurite le disponibilità di posti di cui all'art. 7, comma 1 del presente C.I.R. permangano ancora docenti da sistemare, questi ultimi potranno essere utilizzati su posti relativi a progetti eventualmente autorizzati e ancora disponibili dopo aver effettuato le conferme. Tuttavia dovranno risultare coperte, al termine delle operazioni, le ore di insegnamento disponibili che, a tal fine, saranno abbinate con criteri di flessibilità a ore di progetto.
10. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare tali docenti, anche se privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno potrà essere disposta a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio del docente da sistemare.

11. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione su posti di sostegno permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione dell'Istituzione Scolastica indicata per prima nella domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria e di altre due Istituzioni scolastiche viciniori individuate dall'U.S.T. Nel caso in cui il docente interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.
12. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.
13. I docenti che, a seguito di riduzione del numero delle classi, rispetto all'organico di diritto, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno in caso di riduzione del numero degli alunni diversamente abili, saranno utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o tipologia di posto e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio, tranne che gli stessi non chiedano di partecipare alla fase delle utilizzazioni provinciali con domanda da presentare entro i termini indicati all'art. 2 del presente C.I.R.
14. Il personale appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero è utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto anche di grado diverso di istruzione, nel seguente ordine:
  - a) insegnamenti richiesti con l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
  - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. n. 354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998);
  - c) insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio .

#### **Art. 8 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado**

1. Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado, residue dalle operazioni a carattere provinciale, (comprese le ore di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale, e di approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad incrementare l'orario del tempo prolungato fino a 40 ore), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
2. Tali ore possono essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente titolo al completamento dell'orario e, successivamente come ore aggiuntive in eccedenza all'orario d'obbligo (18 ore) e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili dovranno essere attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.
3. Le operazioni di assegnazione delle ore residue indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli analoghi contratti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie d'istituto.

#### **Art. 9 - Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria**

Gli Uffici Scolastici Territoriali, dopo aver assegnato la sede definitiva d'ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria immessi in ruolo nell'a.s. 2009/10 ed eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi all'a.s.2010/11, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

#### **Art. 10 -Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero**

Ai sensi dell'art. 2 del CCNI, commi 7, 9 e 10, si evidenzia la possibilità di utilizzare gli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero, sia appartenenti alla Tabella A che alla tabella C, compresi gli ITP e gli assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della L.124/99, anche per le attività previste in ordini e tipologie di scuole, anche di altra provincia, i cui ordinamenti non contemplano tali figure professionali.

A tal fine le scuole interessate all'utilizzo di detto personale devono segnalare tale circostanza all'UST, entro il 30 luglio 2010.

#### **Art. 11 - Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali**

1. Ai sensi dell'art. 6 bis del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010, sui posti delle materie previste per la sezione musicale che si rendono disponibili nei Licei Musicali di nuova istituzione, vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei requisiti previsti dalla nota del MIUR n. 5358 del 25.5.2010. (Allegato E).
2. I docenti in possesso dei predetti requisiti possono produrre domanda di utilizzazione, anche parziale, al competente Ufficio scolastico della provincia in cui ha sede il Liceo musicale, entro il 2 agosto 2010.
3. Possono produrre domanda anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della regione Veneto o di altra regione se in quest'ultima non sono stati attivati corsi di Liceo Musicale.
4. Nelle operazioni di utilizzazione i docenti titolari in provincia precedono quelli titolari in altra provincia.
5. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della quota oraria lasciata libera nella scuola di titolarità per le operazioni relative all'organico di fatto.
6. I posti disponibili, previa verifica del competente Ufficio Scolastico territoriale, distinti per materia d'insegnamento, saranno pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale ([www.istruzioneveneto.it](http://www.istruzioneveneto.it)) almeno cinque giorni prima della predetta data del 2 agosto 2010.

#### **Art. 12 - Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia**

Ai sensi dell' art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010, i docenti titolari in scuole del Comune di Venezia, possono richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:

- da centro storico a isole o terraferma;
- da isole a centro storico o terraferma ;
- da terraferma a centro storico o isole.

#### **Art. 13 - Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi**

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di cattedre fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

## **TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO**

#### **Art. 14 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie**

1. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro il 27 luglio 2010, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
2. Il predetto personale può, altresì, essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato. Invece, il personale educativo in esubero a livello provinciale, privo del titolo di specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato muniti dello specifico titolo di specializzazione, inclusi negli appositi elenchi per nomine su posti di sostegno.
3. Il personale educativo, anche se privo del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso a posti presso il Convitto Magarotto di Padova, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti eventualmente disponibili presso il predetto Convitto, dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato muniti dello specifico titolo di specializzazione.
4. Sui posti di sostegno disponibili nella scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione potrà essere disposta, nei confronti del predetto personale, a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell'educatore da sistemare.  
Il predetto personale può altresì produrre domanda, entro la medesima data, per essere utilizzato presso l'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82.

### **TITOLO III - PERSONALE A.T.A.**

#### **Art. 15 - Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria**

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

#### **Art. 16 - Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia**

Ai sensi dell' art. 18, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010 il personale A.T.A. titolare in scuole del Comune di Venezia, può richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia:

- da centro storico a isole o terraferma;
- da isole a centro storico o terraferma ;
- da terraferma a centro storico o isole.

#### **Art. 17 - Criteri di determinazione delle disponibilità**

1. Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente, compresi i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in altro profilo nonché quelli disponibili per assenze fino al 31 agosto e quelli derivanti da concessione del part-time. Su richiesta del personale l'utilizzazione su posti derivanti da part-time può essere disposta anche sommando spezzoni compatibili di più scuole.
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1, il quadro complessivo potrà comprendere anche le seguenti disponibilità fermo restando che, al termine delle operazioni, non dovranno risultare scoperti posti utili per il conferimento di contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche:
  - a) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie multimediali;
  - b) esigenze connesse ai posti resisi di fatto disponibili a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso l'Ufficio Scolastico Regionale o presso gli Uffici Scolastici territoriali , in applicazione dell'art. 12, comma 2 , lettera f) del C.C.N.I.

#### **Art. 18 - Personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica**

Il personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica conserva tutte le prerogative giuridiche proprie del ruolo di appartenenza.

#### **Art. 19 - Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**

1. Qualora le unità di D.S.G.A. siano superiori alle disponibilità individuate in base all'art. 13, comma 1, del CCNI, si procederà alla loro utilizzazione come segue:
  - a) copertura di tutte le sedi disponibili nell'ambito della provincia di titolarità;
  - b) sostituzione nelle Istituzioni Scolastiche relativamente ad assenze che si protraggono presumibilmente fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
  - c) copertura dei posti di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera b)  
Quale criterio per le operazioni di cui sopra viene data priorità all'istituto della conferma nella scuola o nel servizio svolto nell'anno scolastico in corso.
2. Tale personale potrà essere utilizzato, a domanda, anche in altra provincia su posti vacanti o disponibili nelle istituzioni scolastiche.

#### **Art. 20 - Scambio di posti tra coniugi e conviventi**

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di posti fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

## **Art. 21 - Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico**

1. I posti del profilo professionale di DSGA vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e stipula dei contratti a tempo indeterminato e dopo aver esaurito le graduatorie permanenti di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000, sono ricoperti secondo le indicazioni riportate ai commi 1,2,3,5 e 6 dell'art. 11 bis del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010 allegato.
2. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 11 bis, per la formulazione degli elenchi del personale di altra scuola, sulla base della domanda da produrre da parte degli interessati all'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità, entro il 6 agosto p.v., saranno adottati i seguenti criteri:
  - 1° fascia: personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, con esperienza maturata a qualunque titolo nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla maggiore età.
  - 2° fascia : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, che non hanno maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'intero della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all'anzianità di servizio maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
  - 3° fascia: personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella Tabella B allegata al CCNL del 29.11.200, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, che hanno maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
  - 4° fascia : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, che non hanno maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All'interno della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all'anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di personale di altra scuola sono disposte con priorità a favore del personale che chiede la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, l'anno precedente, ha svolto analogo servizio.

Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009, è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 11/bis del CCNI del 15 luglio 2010 citato in premessa, in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime.

Sarà escluso dagli elenchi l'assistente amministrativo che per l'a.s. 2010/11 rifiuta analogo incarico ai sensi dell'art. 47 del CCNL nella propria scuola ovvero in quanto beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Nel caso di ulteriori disponibilità residue la loro copertura potrà avvenire secondo la seguente sequenza operativa:

- a) utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi che non siano già stati interpellati per conferimento di supplenza annuale nella propria provincia;
- b) utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, dei responsabili amministrativi;
- c) utilizzo degli assistenti amministrativi, per una sola altra provincia della regione Veneto, già inclusi nell'elenco compilato dall'UST;

d) utilizzo della graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.92, limitatamente alla propria provincia.

Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo, che sostituiscono il DSGA, sono retribuiti ai sensi dell'art. 146, lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007.

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo le domande, da parte del personale interessato, vanno presentate ai competenti Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali entro il termine del 6 agosto 2010.

#### **Art. 22 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 15 luglio 2010.

Per la parte pubblica:

il Direttore Generale  
il Dirigente Ufficio III

F.to Carmela Palumbo  
F.to Rita Marcomini

Per le OO.SS. Regionali

FLC -C.G.I.L.  
C.I.S.L. Scuola  
U.I.L. Scuola  
S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L.  
FED. GILDA- UNAMS

F.to Corrado Bares  
F.to Nereo Marcon  
Giuseppe Morgante  
F.to Leopoldino Lago  
F.to Fabio Barina

**AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA**

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI – AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA**

L'anno 2009, il giorno 15 ottobre, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

La delegazione di parte pubblica

**E**

I rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali della scuola: FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, ANP, UIL-SCUOLA e SNALS

**SI CONCORDA**

Il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le modalità ed i criteri di applicazione dei diritti sindacali per il personale appartenente alla dirigenza scolastica, in servizio nella regione Veneto

**Premesso**

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità tra amministrazione scolastica ed organizzazioni sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse della scuola al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

Le relazioni sindacali sul territorio regionale sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti negoziali, considerate condizioni che favoriscono l'efficace erogazione del servizio scolastico.

**Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1 - Il presente contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali dell'Area V.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2 - Il contratto si applica in tutto il territorio regionale ed ha validità per un quadriennio e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni concordate tra le parti contraenti.

3 - Il contratto si applica alle relazioni sindacali relative ai Dirigenti Scolastici, appartenenti all'Area V.

4 - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

5 - l'Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le Istituzioni scolastiche del Veneto e a tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, che ne cureranno l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

**Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali**

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:

- a) - partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;
- b) - la contrattazione integrativa regionale;
- c) - l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

**Art. 3 - Partecipazione**

1- L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente contratto integrativo, informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie indicate dall'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, sottoscritto in data 11.4.2006.

2- Gli incontri per le informazioni di cui al comma 1, devono svolgersi con congruo anticipo rispetto alla predisposizione degli atti e comunque prima della formalizzazione degli stessi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

3- Su ciascuna delle materie oggetto di informazione preventiva e/o contrattazione integrativa, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti in sede di contrattazione integrativa.

4- Come stabilito dall'art. 5, comma 4, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, sottoscritto in data 11.4.2006, su ciascuna delle materie previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 2 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica, le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente contratto integrativo, possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dall'apertura.

5- Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, da sole o congiuntamente, possono richiedere un'informazione successiva su provvedimenti amministrativi e atti di gestione attinenti le materie indicate all'art.4 del

presente contratto ed altre materie rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti, con esclusione di tutte quelle che attengono al rapporto di lavoro del singolo dirigente scolastico.

- 6- Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di dare l'informazione richiesta convocherà le OO.SS. firmatarie del presente contratto entro 10 gg. dalla data della richiesta; nel caso in cui, invece, l'Amministrazione ritenga di non doverla dare, lo comunicherà, motivatamente, per iscritto, alle stesse OO.SS.

#### **Art. 4 – Contrattazione Integrativa Regionale**

- 1- La contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle materie indicate dall'art. 4 comma 2, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, che sono:
- a) criteri di determinazione delle fasce di collocamento delle istituzioni scolastiche;
  - b) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
  - c) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
  - d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, regolati dal presente contratto;
  - e) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative, nonché nell'attuazione delle normative di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
- 2 - Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nelle materie di cui al comma 1, dovrà formalizzare annualmente la propria proposta contrattuale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione delle parti. Analogamente le OO. SS. potranno presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.
- 3 - Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza in esecuzione degli accordi intercorsi.
- 4 - L'Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni Sindacali potranno richiedere, prima della scadenza naturale, la revisione e l'integrazione dei contratti integrativi sottoscritti, mediante comunicazione formale a tutti gli altri contraenti.

#### **Art. 5 – Interpretazione autentica**

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti integrativi regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata ai Dirigenti Scolastici ed agli Uffici Scolastici Provinciali.

#### **Art. 6 – Composizione delle delegazioni**

Le delegazioni trattanti a livello regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 , comma 1, punto II del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area V :

A livello di Direzione Scolastica Regionale :

- a) per la parte pubblica : dal Direttore Generale Regionale o da un Dirigente suo delegato
  - b) per le Organizzazioni Sindacali: dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi titolo.
- Le segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali accreditano formalmente presso l'Ufficio Scolastico Regionale i nominativi dei propri rappresentanti.

#### **Art. 7 – Agibilità sindacale**

- 1 - L'Ufficio Scolastico Regionale mette tempestivamente a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, copia di tutta la documentazione, preferibilmente su supporto informatico, relativa alle materie di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto, al fine di garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle relazioni sindacali.
- 2 - Viene altresì messa a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, possibilmente mediante invio in posta elettronica, copia di tutti gli atti di carattere generale, prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale e riguardanti le linee di politica scolastica da esso attuate.
- 3 - L'Ufficio Scolastico Regionale curerà l'invio alle Istituzioni scolastiche della Regione, mediante posta elettronica, delle comunicazioni di carattere sindacale inviate dalle Organizzazioni Sindacali. Metterà altresì a disposizione delle Organizzazioni Sindacali gli indirizzi aggiornati di posta elettronica delle istituzioni scolastiche della Regione.
- 4 - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di informazione, vengono convocate, ove possibile, secondo un calendario di massima, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine potrà ridursi a 3 giorni.
- 5 - L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.
- 6 - Al fine di rendere efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle Organizzazioni Sindacali, il materiale informativo necessario alla discussione e le eventuali proposte.

- 7 - Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia alle Organizzazioni Sindacali. Ciascuna delle parti ha diritto di apporre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa, una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.
- 8 - I rappresentanti sindacali hanno diritto di ingresso all'Ufficio Scolastico Regionale anche nei giorni ed ore di chiusura al pubblico.

**Art. 8 – Ufficio relazioni sindacali**

La Direzione Generale gestirà le relazioni sindacali tramite l'ufficio a cui è affidata la competenza sui Dirigenti Scolastici e la cui composizione sarà comunicata alle Organizzazioni Sindacali.

**Art. 9 - Albo sindacale**

Presso l' Ufficio Scolastico Regionale e presso gli Uffici Scolastici Provinciali sono istituiti appositi spazi per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro per l'Area V.

**Art. 10 - Commissione bilaterale**

E' costituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area V, una Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

La Commissione è così composta :

- Direttore Generale Regionale o da un Dirigente suo delegato
- Il Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali o suo delegato;
- Un delegato di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto.

I componenti della Commissione bilaterale non possono far parte degli organismi che curano le procedure di raffreddamento.

La Commissione definirà le modalità di svolgimento delle proprie attività secondo i principi di trasparenza, efficienza e tempestività.

**Art. 11 - Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali**

1. I Dirigenti Scolastici hanno diritto di riunirsi in assemblee sindacali a livello regionale, provinciale e territoriale.
2. La convocazione e la pubblicizzazione delle assemblee avviene da parte delle Organizzazioni Sindacali in modo unitario o da parte delle singole Organizzazioni Sindacali.
3. Le Organizzazioni Sindacali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale l'indizione delle assemblee almeno 10 giorni prima della data fissata; l'Ufficio Scolastico Regionale garantisce la comunicazione e la diffusione dell'informazione alle istituzioni scolastiche con almeno 5 giorni di preavviso.
4. La partecipazione alle assemblee sindacali, da parte dei Dirigenti Scolastici, rientra nella programmazione oraria del singolo dirigente scolastico.

**Art. 12 - Compatibilità finanziaria**

Il presente contratto non produce effetti di spesa.

Venezia, 15 ottobre 2009

**Per la parte pubblica:**

Il Vice Direttore Generale                      Dr. Roberto Spampinato                      \_\_\_\_\_

**Per la parte sindacale:**

ANP    Dr. Edoardo Adorno    \_\_\_\_\_

FLC-CGIL    Dr. Claudio Baccarini    \_\_\_\_\_

CISL\_SCUOLA    Dott.ssa Anna Durigon    \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA    Dott.ssa Buffoni Loredana    \_\_\_\_\_

SNALS    Dr. Leopoldino Lago    \_\_\_\_\_

# CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE GLI ARRETRATI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (QUADRIENNIO 2006/2009 E PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2010)

L' anno 2010, il giorno 18 novembre 2010, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

## TRA

Il Vicedirettore Generale Roberto Spampinato -in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

## E

La delegazione di parte sindacale composta da :

- Edoardo Adorno A.N.P. - CIDA
- Anna Durigon C.I.S.L.
- Claudio Baccarini FLC-C.G.I.L.
- Leopoldino Lago S.N.A.L.S.
- Loredana Buffoni U.I.L.

## CONSIDERATO

- il Protocollo di Intesa tra il M.I.U.R. e le rappresentanze sindacali CIDA ANP, FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA, CONFSAL SNALS, UIL SCUOLA sottoscritto in data 15.03.2010 nel quale si stabilisce che “ *fino al 2009 compreso, non sono dovuti aumenti sulle retribuzioni di posizione e di risultato, salvo gli eventuali incrementi a valere sulle risorse date dal contratto nazionale 2006-2009*”;
- il Contratto Collettivo Nazionale- Area V Dirigenza Scolastica – sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al periodo 01.01.2006 – 31.12.2009 e biennio economico 2006-07 ed C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico 2008-2009;
- l'Intesa sottoscritta in data 30.09.2010 tra il M.I.U.R. e le rappresentanze sindacali CIDA ANP, FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA, CONFSAL SNALS , UIL SCUOLA relativa all'erogazione del fondo per risultato da arretrati contrattuali;
- l'Informativa del M.I.U.R. n. 201010141620 del 15 ottobre 2010 con la quale viene comunicata la ripartizione delle somme disponibili tra gli Uffici Scolastici Regionali.

## SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il personale appartenente alla dirigenza scolastica, in servizio nella regione Veneto, concernente :

- la corresponsione degli arretrati relativi alla retribuzione di risultato per il quadriennio 2006/2009;
- la liquidazione degli arretrati per la retribuzione di risultato dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010.

### Art. 1 - Arretrati retribuzione di risultato – quadriennio 2006/2009

1. Le risorse assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quali arretrati contrattuali destinati alla retribuzione di risultato, ai sensi dell' art. 25, commi 2,3 e 4 del C.C.N.L. 15 luglio 2010, compresa la somma corrispondente alla RIA dei cessati tra gennaio ed agosto 2009, ammontano ad € **508.923,37** e vengono ripartite nel modo seguente:

Periodo	n. dirigenti scolastici	Euro
1° gennaio 2007 - 31 agosto 2007	524	56.407,60
1° settembre 2007 – 31 agosto 2008	598	113.763,11
1° settembre 2008 – 31 agosto 2009	718	241.766,60
1° settembre 2009 – 31 dicembre 2009	670	96.986,06

2. A ciascun Dirigente Scolastico in servizio nei periodi sopraelencati, in proporzione al servizio prestato, nella medesima misura, vengono attribuiti i seguenti importi quali arretrati di retribuzione di risultato :

Periodo	n. dirigenti scolastici	quota individuale arretrato retribuzione di risultato
---------	-------------------------	---

1° gennaio 2007 - 31 agosto 2007	524	107,65
1° settembre 2007 – 31 agosto 2008	598	190,24
1° settembre 2008 – 31 agosto 2009	718	336,72
1° settembre 2009 – 31 dicembre 2009	670	144,76

**Art. 2 - Arretrati retribuzione di risultato – periodo 01.01.2010 – 31.08.2010**

1. Le risorse assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quali arretrati contrattuali destinati alla retribuzione di risultato, ai sensi dell' art. 25, commi 2,3 e 4 del C.C.N.L. 15 luglio 2010, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010 ammontano ad € 202.034,05.

2. Pertanto, in considerazione del numero di Dirigenti Scolastici in servizio nel periodo considerato di n.670 unità, la somma da corrispondere a ciascun Dirigente Scolastico, in proporzione al servizio prestato, in eguale misura, consiste in € 301,54.

**Art. 3 - Norme finali**

1. Gli importi di cui all' art. 2 , comma 2 ed all'art.3, comma 2 del presente Contratto saranno corrisposti in un'unica soluzione e si aggiungono alle retribuzioni di risultato già spettanti in base ai precedenti contratti vigenti.

2 - Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria e illustrativa ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs n.165/2001 come modificato dal D.Lgs. n.150/2009, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

**Per la parte pubblica:**

Il Vice Direttore Generale Dr. Roberto Spampinato \_\_\_\_\_

**Per la parte sindacale:**

ANP –CIDA Dr. Edoardo Adorno \_\_\_\_\_

FLC-CGIL Dr. Claudio Baccarini \_\_\_\_\_ :

CISL\_SCUOLA Dott.ssa Anna Durigon \_\_\_\_\_

SNALS Dr. Leopoldino Lago \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA Dott.ssa Buffoni Loredana \_\_\_\_\_

# CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO SCOLASTICO 2010/2011

L' anno 2010, il giorno 23 novembre 2010, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

tra

Il Vicedirettore Generale Roberto Spampinato -in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

e

La delegazione di parte sindacale composta da :

- Edoardo Adorno A.N.P. - CIDA
- Anna Durigon C.I.S.L.
- Claudio Baccarini FLC-C.G.I.L.
- Leopoldino Lago S.N.A.L.S.
- Loredana Buffoni U.I.L.

## CONSIDERATO

- il Contratto Collettivo Nazionale- Area V Dirigenza Scolastica – sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al periodo 01.01.2006 – 31.12.2009 e biennio economico 2006-07 ed C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico 2008-2009;
- l'Intesa sottoscritta in data 30.09.2010 tra il M.I.U.R. e le rappresentanze sindacali CIDA ANP, FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA, CONFSAL SNALS , UIL SCUOLA nella parte relativa alla determinazione del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno scolastico 2010-2011;
- l'Informativa del M.I.U.R. n. 201010141620 del 15 ottobre 2010 con la quale viene comunicata la definitiva determinazione e ripartizione tra le Regioni del fondo unico nazionale sopraindicato che per la Regione Veneto corrisponde ad € 9.943.491,65;
- l'integrazione di € 6.041,63 quale quota derivante dai versamenti per incarichi aggiuntivi fino alla data del 31.12.2009, ai sensi dell'art.19 del C.C.N.L.-Area V- del 2006 confermato dall'art.10 del C.C.N.L.-Area V del 15.7.2010;
- il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'Area V-Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 22 febbraio 2007, art.2, comma 2;
- la consistenza della dotazione organica dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2010/2011, pari a n.711 istituzioni scolastiche sedi di dirigenza;
- la graduatoria regionale nella quale sono raggruppate le istituzioni scolastiche del Veneto dall'1.09.2010 al 31.08. 2011, trasmessa con nota prot.n.MIURAOODRVE.UFF.I.10947/C17a del 13.09.2010;
- la nuova modalità di ripartizione del fondo unico nazionale effettuata in proporzione all'organico di diritto di ciascun Ufficio

## SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il personale appartenente alla dirigenza scolastica, in servizio nella regione Veneto, concernente la determinazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2010/2011.

### Art. 1 - Retribuzione di posizione – anno scolastico 2010/2011

3. La quota del fondo regionale destinata alla retribuzione di posizione, in ragione dell'85% dell'importo complessivo, ammonta ad € 8.457.103,29;

4. La somma disponibile per l'attribuzione della retribuzione di posizione di parte variabile, al netto della retribuzione di parte fissa (€ 3556,68), consiste in € 6.273.301,77;

5. La **quota media pro-capite** per la retribuzione di posizione – parte variabile, calcolata dividendo la somma indicata al punto 2 per il numero dei posti dirigenziali previsti nell'organico di diritto per l'anno scolastico 2010/2011(n.711 istituzioni scolastiche), è pari ad € **8.823,21**;

6. La quota di € 8.823,21 moltiplicata per il numero dei dirigenti scolastici in servizio nell'a.s. 2010/2011, aventi diritto alla corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione (n.605), ammonta in € **5.338.041,59** e costituisce la somma a disposizione per la contrattazione mentre il residuo (€ 935.303,17) incrementa la parte del fondo regionale destinata alla retribuzione di risultato;

7. Per l'anno scolastico 2010/2011 i valori della **retribuzione di posizione – parte variabile** correlati alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche sono così determinati:

FASCIA	Valore in Euro (lordo dipendente ed in 13 mensilità)
1° FASCIA	11.353,32
2° FASCIA	8.868,32

3° FASCIA	6.383,32
-----------	----------

8. In considerazione dell'importo della retribuzione di posizione-parte fissa di € 3556,68 i valori complessivi delle fasce di complessità corrispondono pertanto a :
- € 14.910,00 – 1° fascia
  - € 12.425,00 - 2° fascia
  - € 9.940,00 - 3° fascia.
9. Ai dirigenti scolastici destinati all'estero, ai sensi dell'art.48, comma 4 del C.C.N.L.-Area v dell'11.4.2006, la retribuzione di posizione viene corrisposta solo per la quota fissa.

## Art. 2 -Retribuzione delle reggenze – anno scolastico 2010/2011

1. Per le reggenze conferite nell'anno scolastico 2010/2011 il compenso previsto dall'art.2 del Contratto Integrativo Nazionale del 22 febbraio 2007, da corrispondersi, in unica soluzione, in aggiunta alla retribuzione di risultato, pari all'80% dell'importo della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza, risulta determinato in:

FASCIA	Valore in Euro (lordo dipendente ed in 13 mensilità)
1° FASCIA	9.082,66
2° FASCIA	7.094,66
3° FASCIA	5.106,66

## Art. 3 - Retribuzione di risultato- anno scolastico 2010/2011

1. La quota del fondo regionale destinata alla retribuzione di risultato in ragione del 15% dell'importo complessivo, ammonta ad € 1.492.429,99.
2. La somma complessivamente disponibile, a seguito dell'integrazione derivante dalla quota di cui all'art.1, comma 4, del presente contratto (€ 935.303,17), ammonta ad € **2.427.733,16**.
3. La previsione di spesa per la liquidazione delle reggenze conferite per l'anno scolastico 2010/2011, posta a carico del fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi del C.I.R. del 22.02.2007,art.2, comma 2, consiste in € 765.017,86.
4. La somma residua effettivamente disponibile per la retribuzione di risultato risulta quindi pari ad € **1.662.715,30**.
5. In assenza di un sistema di valutazione nazionale, per l'anno scolastico 2010/2011 la retribuzione di risultato viene assegnata in misura uguale pro-capite pari ad € **2.708,01** (importo annuale lordo dipendente comprensivo della tredicesima mensilità).

## Art. 4 - Norme finali

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno scolastico 2010/2011 vengono integralmente utilizzate con il presente contratto.
2. Le disposizioni del presente contratto continuano ad applicarsi sino alla stipula di un nuovo C.I.R.

# 3

■ Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria e illustrativa ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs n.165/2001 finanziaria. come modificato dal D.Lgs. n.150/2009, viene sottoposto a certificazione di compatibilità

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23.11.2010

### Per la parte pubblica:

Il Vice Direttore Generale

Dr. Roberto Spampinato

\_\_\_\_\_

### Per la parte sindacale:

ANP –CIDA  
 FLC-CGIL  
 CISL\_SCUOLA  
 SNALS

Dr. Edoardo Adorno  
 Dr. Claudio Baccharini  
 Dott.ssa Anna Durigon  
 Dr. Leopoldino Lago

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





c)	Istituti Superiori con almeno 2 indirizzi	punti	1
d)	Istituti Superiori con più tipologie di scuola (secondo le aree presenti: liceale, tecnica, professionale, artistica)	punti	1
e)	Terza Area negli Istituti Professionali	punti	1
f)	Istituti con Scuola Ospedaliera	punti	1
g)	Istituti con Scuola Carceraria	punti	1
h)	Istituzioni scolastiche con CTP o Istituti Superiori con Corsi serali	punti	1
i)	Istituti Superiori con Officine e Laboratori ad Alta Specializzazione ( Istituti Tecnici Industriali, Istituto Prof.le Ind. Artig., Istituti Alberghieri)	punti	1
j)	Istituto con più sedi/sezioni staccate (esclusa sede di direzione/presidenza)	punti	1
j1)	Istituto con numero di plessi maggiore di 4 (esclusa sede di direzione/presidenza)	punti	2
k)	Convitto	punti	1
l)	Azienda agraria	punti	1
m)	Scuole speciali	punti	1

### 3. CONTESTO TERRITORIALE

Istituzione scolastica con sede in più comuni:

a)	Istituzione scolastica che ha sedi su più comuni	punti	1
----	--	-------	---

Presenza, in percentuale, di alunni stranieri:

b)	Fino al 10 % del totale degli alunni	punti	0
b1)	Superiore al 10 % del totale degli alunni	punti	1
b2)	Superiore al 18 % del totale degli alunni	punti	2

Presenza, in percentuale, di alunni diversamente abili:

c)	Fino alla media regionale	punti	0
c1)	Superiore alla media regionale	punti	1

#### Art. 3

La graduatoria regionale sarà formulata utilizzando, relativamente ai criteri di cui al precedente art.2, i dati presenti nel Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione degli alunni stranieri per i quali, invece, si farà riferimento ai dati presenti nel Sistema regionale ARIS.

#### Art. 4

Saranno collocate in prima fascia le Istituzioni scolastiche a cui verrà assegnato un punteggio pari o superiore a 19 punti, in seconda fascia le Istituzioni scolastiche a cui verrà assegnato un punteggio compreso tra 18 e 13 punti ed in terza fascia le restanti Istituzioni scolastiche.

Il rapporto massimo fra le retribuzioni di posizione di prima e di terza fascia sarà di 1,50 a 1, quello tra le retribuzioni di posizione di seconda e terza fascia sarà di 1,25 a 1.

#### Art. 5

I criteri di determinazione del punteggio di cui all' art.2 del presente Contratto Regionale restano validi fino al 31 agosto 2011.

La graduatoria, così predisposta, sulla base dell'organico di fatto dell'a. s. 2007/08, resterà in vigore fino al 31 agosto 2009 e verrà aggiornata con cadenza annuale e con riferimento ai dati dell'organico di fatto dell'anno scolastico in corso al momento dell'aggiornamento.

Per le Istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento i dati si riferiscono all'organico di diritto dell'anno in cui si realizza il dimensionamento.

#### Art. 6

In caso di retrocessione di fascia di istituzione scolastica per effetto dell'aggiornamento annuale della graduatoria, la retribuzione di posizione più vantaggiosa del dirigente scolastico sarà mantenuta fino alla scadenza del suo contratto individuale o fino alla scadenza del contratto sui criteri di determinazione delle fasce o fino al mutamento di incarico a domanda.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Per la **PARTE PUBBLICA**: Roberto Spampinato – Vice Direttore Generale

**Per la PARTE SINDACALE**:

FLC-CGIL: Baccarini Claudio - CISL Scuola: Leo Antonio -SNALS: Lago Leopoldino -ANP CIDA: Salmazo Francesco

Ai Dirigenti Scolastici  
della Regione Veneto  
Loro Sedi

e, per conoscenza:

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
della Regione Veneto  
Loro Sedi

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
Loro Sedi

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali  
del Comparto Scuola – Area V della Dirigenza Scolastica  
Loro Sedi

OGGETTO:

**Mutamento di incarico e mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici – Anno Scolastico 2010/2011.**

Con circolare prot. n. 5521 del 3.6.2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato le indicazioni di carattere organizzativo ritenute necessarie per l'effettuazione della mobilità dei dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico 2010/2011 ed in data 7.6.2010 questa Direzione ha dato alle organizzazioni sindacali regionali del comparto la prevista informazione sulla medesima materia.

Si sottolinea, inoltre, come la citata circolare ministeriale abbia tenuto conto della nuova ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l'area V della dirigenza scolastica, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007, sottoscritta in data 19.5.2010, le cui disposizioni vanno, pertanto, tenute presenti nel disciplinare le varie fasi dei movimenti in questione.

A tal proposito, anzi, è bene mettere subito in evidenza che dal prossimo anno scolastico la mobilità dei dirigenti scolastici non sarà più suddivisa in due fasi (mutamento di incarico e mobilità professionale), in quanto l'operazione relativa alla mobilità professionale sarà assorbita dal mutamento di incarico, per effetto dell'unificazione dei settori formativi, decisa nel Contratto Collettivo Nazionale, di cui è stata siglata l'ipotesi prima indicata.

Ciò premesso, oltre a ricordare che non devono presentare alcuna domanda i dirigenti scolastici che, con il contratto in scadenza alla data del 31.8.2010, intendano permanere nell'attuale sede di servizio (per costoro il contratto verrà rinnovato per l'istituzione scolastica attualmente occupata, salvo che non sussistano le condizioni per l'adozione, da parte di questa Direzione, di un provvedimento di modifica della sede), si comunica che:

le domande di mutamento di incarico, nell'ambito della regione Veneto, devono essere presentate a questa Direzione Generale, Riva de Biasio 1299 – S. Croce – 30135 Venezia, entro e non oltre il giorno 23.6.2010;

la domanda potrà essere presentata per non più di cinque sedi, diverse da quella di attuale servizio, che dovranno essere indicate in ordine di priorità;

se la domanda verrà inviata per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto del termine di presentazione sarà comprovato dal timbro dell'ufficio postale accettante, mentre nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano, il rispetto del termine sarà provato dalla data della ricevuta di consegna, che sarà rilasciata da questa Direzione;

la domanda può essere presentata a questa Direzione anche tramite posta certificata ed in tal caso dovrà essere inviata al seguente indirizzo: [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

la domanda di mobilità interregionale, invece, indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale di destinazione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite questa Direzione entro il termine perentorio del 19.6.2010;

le domande di mobilità interregionale già inviate a questa Direzione, saranno considerate valide (e, quindi, trasmesse all'Ufficio Scolastico Regionale competente), se non saranno revocate entro il suddetto termine del 19.6.2010.

Fatte queste necessarie premesse, si indicano di seguito i criteri che verranno adottati nell'effettuazione dei movimenti.

## MUTAMENTO DI INCARICO CATEGORIE

Questa Direzione prenderà in considerazione soltanto le domande di mutamento di incarico che verranno presentate da dirigenti scolastici rientranti in una delle seguenti categorie:  
dirigenti beneficiari della legge 5.12.1992, n. 104 (artt. 21 e 33), modificata dalla legge 8.3.2000, n. 53;  
dirigenti con i quali sia stato raggiunto un accordo per una conciliazione  
dirigenti le cui istituzioni scolastiche siano state coinvolte in operazioni di dimensionamento per l'anno scolastico 2010/2011;  
dirigenti che rientrano, con decorrenza 1.9.2010, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;  
dirigenti che abbiano il contratto in scadenza alla data del 31.8.2010;  
dirigenti che intendano chiedere il mutamento di incarico per l'istituzione scolastica per la quale, nel corrente anno scolastico 2009/2010, sia stata loro affidata la reggenza, anche nel caso in cui non abbiano il contratto in scadenza;  
dirigenti che, pur non avendo il contratto in scadenza, si trovino in uno dei casi eccezionali previsti dall'art. 9, comma 3, dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale, siglata in data 19.5.2010 o manifestino particolari ragioni di carattere professionale e/o personale idoneamente documentate.

## ORDINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni verranno effettuate secondo il seguente ordine:  
assegnazione di altro incarico in applicazione degli artt. 21 e 33 della legge 5.2.1992, n. 104, modificata dalla legge 8.3.2000, n. 53  
assegnazione della sede a dirigenti per i quali sia stata negoziata, nelle sedi competenti, una conciliazione  
assegnazione di altro incarico ai dirigenti scolastici coinvolti in operazioni di dimensionamento, relative all'anno scolastico 2010/2011, che abbiano comportato un numero di presidenze inferiore a quello esistente nel corrente anno scolastico 2009/2010  
assegnazione della sede ai dirigenti scolastici indicati nella precedente lett. f)  
assegnazione di altro incarico ai dirigenti scolastici coinvolti in operazioni di dimensionamento, relative all'anno scolastico 2010/2011, che abbiano comportato un numero di presidenze pari o superiore a quello esistente nel corrente anno scolastico 2009/2010  
conferimento di incarico ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero  
mutamento di incarico ai dirigenti scolastici, il cui incarico scada in data 31.8.2010 o che si trovino in una delle citate condizioni di cui all'art. 9, comma 3, dell'ipotesi contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato in data 19.5.2010  
conferimento di nuovo incarico a seguito di eventuali riammissioni in servizio con decorrenza 1.9.2010.

L'operazione indicata al precedente punto 4) riguarderà, esclusivamente, la sede affidata in reggenza nel corrente anno scolastico 2009/2010.

Pertanto, un'eventuale richiesta di altre sedi, oltre a quella di reggenza, sarà presa in considerazione solo nella fase operativa spettante tra quelle successive e nel solo caso in cui il dirigente interessato abbia il contratto in scadenza alla data del 31.8.2010 (in altri termini, la deroga vale solo per l'istituzione scolastica per la quale sia stato conferito un incarico di reggenza).

In ciascuna fase delle operazioni, questa Direzione, una volta valutate le esperienze e le competenze acquisite, adotterà i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

- impegno a permanere nelle sedi richieste per almeno sei anni o, comunque, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età in caso di limite temporale inferiore
- maggiore anzianità di servizio nell'attuale sede di servizio, se dello stesso ordine di scuola delle sedi per le quali si chiede il mutamento di incarico
- sussistenza di uno dei casi eccezionali previsti dall'art. 9, comma 3, dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 19.5.2010
- complessiva anzianità di servizio
- titoli culturali e scientifici posseduti e attitudini professionali dei singoli dirigenti.

## DIMENSIONAMENTO

Soltanto per le operazioni conseguenti ai provvedimenti di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, assunti per l'anno scolastico 2010/2011 (nn. 3 e 5 dell'ordine delle operazioni sopra indicato), questa Direzione inizialmente terrà conto dell'eventuale accordo tra i dirigenti scolastici interessati, che verrà definito con il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio.

L'accordo potrà riguardare esclusivamente le istituzioni scolastiche, coinvolte nell'operazione di dimensionamento.

Se non si dovesse pervenire ad alcun accordo, nell'ipotesi di cui al punto 3) dell'ordine delle operazioni (dimensionamento che comporti un numero di presidenze inferiore a quello attualmente esistente), unico caso in

cui si verrebbe determinare una situazione di soprannumerarietà, gli interessati dovranno presentare domanda di mutamento di incarico per le sedi risultanti dall'operazione di dimensionamento e per tali sedi la decisione di questa Direzione arriverà sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine prioritario:

maggior anzianità di servizio nelle singole istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, comprendendo il servizio prestato come preside o direttore didattico, prima dell'entrata in vigore della riforma della scuola sulla dirigenza scolastica

in caso di parità di anni, maggior anzianità complessiva di servizio nel ruolo direttivo della scuola e nel ruolo della dirigenza scolastica

in caso di ulteriore parità, verrà preso in considerazione il maggior numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova istituzione

qualora dovesse risultare pari anche il numero di classi confluenti nella nuova istituzione scolastica, l'assegnazione sarà decisa da questa Direzione.

In ciascuna delle suddette fasi sarà data la precedenza a chi si assumerà l'impegno di restare nella sede dimensionata per sei anni o, comunque, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età in caso di limite temporale inferiore.

Anche nel caso di dimensionamento comportante un numero di presidenze pari o superiori a quello esistente nel corrente anno scolastico 2009/2010 (punto 5 dell'ordine delle operazioni), se non si raggiungerà l'accordo in sede provinciale, gli interessati dovranno presentare domanda per le sedi risultanti dal dimensionamento, indicandole in ordine di priorità.

Qualora una sede venga richiesta da più soggetti, questa Direzione darà la precedenza a chi si assume l'impegno di permanenza per sei anni o, comunque, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età in caso di limite temporale inferiore.

Se l'impegno dovesse essere assunto da più soggetti, sarà considerato il maggior numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova istituzione e nel caso di ulteriore parità, la decisione sarà assunta da questa Direzione sulla base, anche, se possibile e se ritenuto corrispondente all'interesse pubblico, della maggior anzianità complessiva di servizio nella carriera direttiva e/o dirigenziale.

In entrambe le ipotesi, i dirigenti scolastici coinvolti nelle operazioni di dimensionamento potranno presentare domanda di mutamento di incarico anche per altre istituzioni scolastiche (nel numero massimo di 5 preferenze), sedi che saranno prese in considerazione secondo l'ordine delle operazioni che li riguarda e cioè al punto 3) per il dimensionamento con un numero di presidenze inferiore a quello attuale e al punto 5) per il dimensionamento con un numero di presidenze pari o superiore a quello attuale.

#### MOBILITA' INTERREGIONALE

La mobilità interregionale in entrata verrà effettuata, previo assenso del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, dopo la fase dei mutamenti di incarico, sul 30% dei posti complessivamente vacanti, senza distinzione dei settori formativi.

In applicazione della circolare ministeriale n. 521 del 3.6.2010 la richiesta di mobilità interregionale va presentata entro il giorno 19.6.2010, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Potranno presentare domanda di mobilità interregionale soltanto i dirigenti scolastici che abbiano il contratto in scadenza alla data del 31.8.2010 o che abbiano motivate esigenze.

Il rispetto del termine sarà comprovato negli stessi modi prima indicati per il mutamento di incarico.

Anche per la mobilità interregionale questa Direzione applicherà gli stessi criteri indicati per i mutamenti di incarico a domanda.

Questa Direzione non darà in alcun caso il proprio assenso alla mobilità interregionale in altra Regione per tutti coloro, senza eccezione, che non si troveranno in una delle due ipotesi sopra indicate (e cioè, scadenza di contratto o condizioni di cui all'art. 9, comma 3, dell'ipotesi di Contratto Collettivo, siglato in data 19.5.2010).

#### COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutte le operazioni dovranno essere tenuti presenti i seguenti elementi:

saranno disponibili tutti posti in cui, alla data di effettuazione del movimento, non risulteranno prestare servizio, per l'anno scolastico 2010/2011, dirigenti scolastici di ruolo;

saranno, altresì, utilizzati i posti che si renderanno disponibili nel corso del movimento e/o per effetto del movimento;

tutti i contratti di mutamento di incarico e interregionale verranno stipulati per un triennio, con decorrenza 1.9.2010;

tutte le eventuali esigenze personali o familiari poste a sostegno della domanda, che dovrebbero dare titolo ad una precedenza nell'assegnazione della sede, potranno essere dichiarate, sotto la propria responsabilità, nella domanda o potranno essere comprovate con specifica documentazione o con apposita dichiarazione distinta, da allegare alla domanda;

eventuali domande presentate da dirigenti che si trovino in particolare posizione di stato (comandi, distacchi, esoneri di vario tipo, compreso quello sindacale) verranno prese in considerazione solo se, alla data di

effettuazione dei movimenti, il provvedimento di comando o di distacco o di esonero, in scadenza il 31.8.2010, non sia stato ancora rinnovato per l'anno scolastico 2010/2011;

l'elenco delle sedi disponibili viene allegato alla presente circolare, ma si segnala che è soltanto indicativo, in quanto questa Direzione, come sempre, procederà alla definitiva verifica della disponibilità dei posti al momento in cui effettuerà le operazioni in questione;

la graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche non potrà essere aggiornata prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, in quanto il protrarsi delle operazioni connesse alla determinazione degli organici di diritto, relativi all'anno scolastico 2010/2011, per la scuola secondaria di secondo grado e per il personale non docente, ne impediscono la predisposizione in tempo utile.

Ai dati dell'organico di diritto, infatti, bisogna attingere per attribuire i punti spettanti alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento per l'anno scolastico 2010/2011 (vedasi la propria circolare prot. n. 2068/C17a del 3.6.2008). Per questi motivi, la graduatoria regionale sarà aggiornata quando risulteranno acquisiti al sistema i dati relativi a tutti gli organici relativi all'anno scolastico 2010/2011 e sarà pubblicata, possibilmente, entro il mese di luglio p.v..

#### INTERVENTI D'UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Questa Direzione ritiene utile ricordare che resta salvo il proprio diritto a procedere d'ufficio al mutamento di incarico nei confronti di dirigenti scolastici per i quali si venissero a determinare motivi di interesse pubblico allo spostamento.

In presenza di tali situazioni, la Direzione potrà operare, anche, al di fuori delle fasi operative indicate.

Inoltre, questa Direzione si riserva il diritto a non prendere in considerazione, per tutte le sedi richieste o solo per alcune, domande di mutamento di incarico presentate, se dovesse sussistere un interesse dell'Amministrazione che si contrapponga al loro accoglimento.

In allegato alla presente circolare viene trasmesso il modello di domanda di mutamenti di incarico (all. 1), che potrà essere utilizzato.

Viene, inoltre, trasmesso l'elenco delle sedi attualmente vacanti e disponibili e delle sedi che risultano essere oggetto di dimensionamento per l'anno scolastico 2010/2011 (all. 2).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carmela Palumbo)

## Criteria di Raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce

Prot. n. MPIAOODRVE-Uff6/2068/C17a

Venezia, 3.6.2008

Ai Dirigenti Scolastici

Loro Sedi  
Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Provinciali  
Loro Sedi  
e, per conoscenza:  
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali  
Loro Sedi

OGGETTO: Raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce – Contratti Dirigenti Scolastici.-

Poiché con il prossimo anno scolastico 2008/2009 cessa di aver vigore il raggruppamento in fasce delle istituzioni scolastiche attualmente vigente, questa Direzione ha stipulato con le competenti Organizzazioni Sindacali il contratto integrativo, che si allega in copia (**allegato 1**), con cui sono stati approvati i criteri per la predisposizione della nuova graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche.

Considerata, però, l'importanza che ha la materia in questione, questa Direzione ritiene opportuno fornire delle precisazioni e dei chiarimenti sugli elementi concordati.

A questo proposito, è bene ricordare che la materia è attualmente disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, che all'art. 12 ha stabilito i criteri generali, in base ai quali le istituzioni scolastiche devono essere graduate.

Il medesimo articolo, al comma 5, specifica, altresì, che i criteri indicati possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale, opportunità che è stata, appunto, colta con l'accordo regionale che si trasmette.

Sulla base di questo presupposto normativo, quindi, la contrattazione integrativa regionale, dopo aver confermato la suddivisione delle istituzioni scolastiche della regione in tre fasce, ha effettuato le seguenti operazioni:

- 1) individuazione degli elementi reali da valutare
- 2) individuazione del contenuto da dare ad ogni singolo elemento
- 3) assegnazione di un punteggio a ciascuno di essi
- 4) determinazione del numero delle istituzioni scolastiche da inserire in ognuna delle tre fasce.

Individuare il contenuto (precedente punto 2) vuol dire decidere cosa prendere, concretamente, in considerazione di ogni elemento, indipendentemente o a chiarimento dal significato tecnico proprio di ogni termine.

Per esempio, il numero di alunni potrebbe riferirsi all'organico di diritto o all'organico di fatto (e questo lo ha deciso la contrattazione integrativa), il numero di docenti potrebbe riferirsi ai posti interi od anche agli spezzoni orario (e questo lo ha deciso la contrattazione integrativa), gli indirizzi di studio potrebbero essere tutti quelli comunque presenti nell'ordinamento di una istituzione scolastica o solo alcuni individuati in via preventiva (e questo lo ha deciso la contrattazione integrativa) e così via.

Tutto ciò deriva dalla estrema genericità dei criteri indicati dall'art. 5 del Contratto Integrativo Nazionale del 23.9.2002, che consente agli organi periferici di poterli adattare alla propria realtà, per poterne meglio salvaguardare la specificità.

E' evidente che nessuno può avere la presunzione di ritenere che la graduatoria finale possa riuscire a raggiungere l'obiettivo di graduare, effettivamente, in ordine di difficoltà le istituzioni scolastiche della regione, perché se è vero che i reali problemi gestionali sono effettivamente legati ad una oggettiva complessità della scuola che si è chiamati a dirigere, è anche vero, però, che molte volte elementi esterni all'ambiente scolastico, variabili ed imprevedibili, concorrono a modificare profondamente, in modo migliorativo o peggiorativo, l'astratta complessità di una istituzione scolastica.

Certo, non si può negare che l'obiettivo di una reale graduazione delle scuole sulla base di una complessiva, decrescente complessità di gestione molto difficilmente può essere raggiunto con l'applicazione di rigidi criteri preventivi e che, piuttosto, potrebbe essere perseguito con maggiori possibilità di successo con l'attuazione di un procedimento valutativo, che possa tener conto delle diverse sensibilità che coesistono in un ambiente così eterogeneo, come quello scolastico, ma da un lato un simile procedimento non è ancora presente nel nostro ordinamento e da un altro lato la normativa vigente è ovviamente vincolante in materia, per cui i criteri concordati a livello nazionale possono essere adeguati, ma non ignorati: nel valutare, allora, i modi di utilizzo di tali criteri è importante che non si prescindano dalla consapevolezza dei limiti oggettivi che può incontrare un simile approccio al problema.

Venendo, allora, alla graduatoria in questione, le parti firmatarie del contratto integrativo regionale hanno deciso che le istituzioni scolastiche dovranno essere graduate sulla base dei seguenti parametri:

1. **DIMENSIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE** per un massimo di punti 22
2. **COMPLESSITA'** per un massimo di punti 14
3. **CONTESTO TERRITORIALE** per un massimo di punti 4  
per un totale di punti 40.

Per la dimensione saranno presi in considerazione tutti gli alunni, i docenti ed il personale A.T.A. in servizio, per la complessità gli ordini di scuola e gli indirizzi, la presenza di C.T.P., scuole speciali, corsi serali e/o sezioni di scuola ospedaliera e carceraria, sezioni staccate o plessi, convitto e azienda agraria, per il contesto territoriale la dislocazione in più comuni e la presenza di alunni stranieri e diversamente abili.

I punteggi assegnati a ciascun elemento sono quelli indicati nel contratto integrativo che si allega.

Sulla base della graduatoria regionale che verrà così costituita, verranno collocate in prima fascia le istituzioni scolastiche a cui verrà assegnato un punteggio pari o superiore a 19 punti, in seconda fascia quelle a cui verrà assegnato un punteggio compreso tra 18 e 13 punti ed in terza fascia le restanti.

L'accordo riguarda, naturalmente, anche altri aspetti, altrettanto importanti, relativi alla graduatoria in questione e cioè l'organico a cui fare riferimento, le modalità di acquisizione dei dati necessari, la durata della graduatoria medesima ed i contenuti da dare agli elementi presi in considerazione, che si possono così riassumere:

- 1) **l'organico di riferimento sarà sempre quello di fatto**, relativo all'anno scolastico in corso al momento di predisposizione della graduatoria (quindi, per quest'anno si terrà conto dell'organico di fatto relativo all'anno scolastico 2007/2008)
- 2) **unica eccezione sarà rappresentata dalle istituzioni scolastiche comprese nel provvedimento sul dimensionamento**, adottato ogni anno da questa Direzione, per le quali l'organico di riferimento sarà costituito, invece, da quello di diritto, relativo all'anno scolastico in cui entrerà in vigore il dimensionamento disposto
- 3) **saranno utilizzati i dati presenti al sistema informativo, ad eccezione degli alunni stranieri, per i quali verranno usati, invece, gli elementi numerici acquisiti con il sistema ARIS la durata sarà annuale**
- 4) **degli elementi concordati verranno presi in considerazione, esclusivamente, i contenuti indicati nella scheda esplicativa che si trasmette in copia alla presente circolare (allegato 2).**

Si è deciso per l'organico di fatto perché, indubbiamente, quello più aderente alla realtà e se si vuole una graduatoria, il più possibile, credibile non si può prescindere dall'utilizzo dei dati più veritieri e meno ipotetici di cui si è in possesso.

La continuità del collegamento alla situazione effettiva delle istituzioni scolastiche viene garantita, inoltre, dalla durata della graduatoria, che verrà aggiornata ogni anno, per un triennio, **sulla base degli stessi criteri individuati nel contratto integrativo**: allo scadere del triennio si deciderà se mantenere o no gli stessi elementi di valutazione.

La durata annuale della graduatoria non pregiudicherà la posizione contrattuale dei Dirigenti Scolastici, nel senso che per l'intero triennio di riferimento l'indennità di posizione sarà mantenuta, a meno che l'istituzione scolastica di servizio non venga collocata in una fascia superiore rispetto a quella precedentemente occupata: in tal caso, ovviamente, al Dirigente Scolastico interessato verrà corrisposta l'indennità di posizione superiore.

La decisione di attingere ai dati presenti nel sistema informativo ha come naturale conseguenza la definitività della graduatoria predisposta, nel senso che eventuali reclami per presunti errori sull'esattezza dei dati non verranno presi in considerazione: vale soltanto ciò che è presente al sistema (o nel sistema ARIS per gli alunni stranieri), senza eccezioni.

Infatti, se si dovesse affermare che un dato presente nel sistema informativo è sbagliato per un qualsiasi motivo o che un dato non è presente per mero errore o per una non meglio precisata questione tecnica, questa Direzione non avrebbe mai elementi certi e inoppugnabili a cui fare riferimento per assumere la decisione, che quindi rischierebbe di essere sempre, quanto meno, ampiamente discrezionale.

Anzi, si verrebbe a creare una situazione alquanto anomala, in quanto una situazione oggettiva e consolidata potrebbe essere modificata sulla base di elementi non altrettanto certi e verificabili, il che non è accettabile.

La maggiore o minore credibilità di una qualsiasi operazione dipende dal grado di oggettività e trasparenza degli elementi che si prendono in considerazione per effettuarla e tutte le parti coinvolte (Amministrazione e Organizzazioni Sindacali sicuramente, ma si ritiene anche i Dirigenti Scolastici) hanno riconosciuto che il risultato migliore sarebbe stato garantito dall'utilizzo dei dati presenti al sistema meccanografico, perché pubblici e, quindi, noti ed accertabili e perché già usati per tutti gli adempimenti connessi all'inizio dell'anno scolastico: non avrebbe alcun senso logico inserire nel procedimento una fase non rispondente ai principi esposti.

**La graduatoria regionale verrà pubblicata da questa Direzione il giorno 6.6.2008**, in quanto è necessario attendere la chiusura dell'area relativa all'organico di diritto del personale A.T.A, i cui dati dovranno essere utilizzati, come già detto, per le istituzioni scolastiche comprese nel provvedimento di dimensionamento per l'anno scolastico 2008/2009.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Roberto Spampinato)



4. \_\_\_\_\_ codice meccanografico \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_ codice meccanografico \_\_\_\_\_

- dichiara di aver ricevuto e di aver effettivamente svolto, nell'a.s. 2009/2010, l'incarico di reggenza presso l'Istituzione Scolastica \_\_\_\_\_;
- Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 33 della legge 5/2/1992 n. 104, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di averne diritto per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_

(in luogo della dichiarazione è possibile presentare in allegato, apposita documentazione)

- Ai fini della precedenza, a parità di condizioni, nell'assegnazione della sede dichiara sotto la propria responsabilità (barrare la casella corrispondente alla/delle dichiarazione/i che interessano):

di impegnarsi a permanere in servizio **per almeno sei anni nelle sedi richieste;**

di essere in servizio nell'attuale sede \_\_\_\_\_, senza soluzione di continuità dal \_\_\_\_\_;

Dichiara, altresì, di essere stato assunto nel ruolo di Direttore Didattico/Preside/Dirigente Scolastico dal \_\_\_\_\_ e di aver prestato servizio presso le seguenti Istituzioni Scolastiche:

Anno scolastico	Sede di servizio

- dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni (art.9, comma 3, Ipotesi di C.C.N.L. 19.5.2010)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Sussistenza delle motivate esigenze per mobilità interregionale (art. 9, comma 4, Ipotesi C.C.N.L. 19.5.2010) - elencare le motivate esigenze o allegare documentazione -

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere in possesso della laurea in \_\_\_\_\_ e dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso \_\_\_\_\_ e di possedere i seguenti titoli culturali e/o esperienze professionali:


Il sottoscritto nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella presente domanda, la veridicità dei dati riportati, dichiara di essere a conoscenza dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, definiti secondo le modalità del vigente CCNL, così come modificato ed integrato dall'Ipotesi di CCNL del 19/05/2010, autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, conseguenti all'applicazione dei criteri di cui sopra.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10**

L'anno 2010, il giorno 27 luglio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

## **TRA**

la delegazione di **parte pubblica**, composta da:

Carmela Palumbo – Direttore Generale

Gianna Marisa Miola – Dirigente Ufficio IV- Ordinamenti scolastici – Formazione – Diritto allo studio

**e**

la delegazione di **parte sindacale**, composta da:

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

ANP-CIDA

Claudio Baccarini

Nereo Marcon

Giuseppe Morgante

Leopoldino Lago

Orio Marzaro

## **VISTI**

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica concernente il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica, sottoscritto in data 11 aprile 2006; il CCNL per il biennio economico 2004 – 2005 per il personale dirigente dell'Area V; il CCNL per il personale dirigente dell'Area V – l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 15 ottobre 2009, concernente la formazione per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica per l'a.s. 2009/10 e definitivamente sottoscritto in data 21 luglio 2010

## **CONSIDERATO**

che tale Contratto

- premette e dà rilievo a quanto enuncia l'art. 21 del CCNL, sottoscritto l'11/04/2006, (la formazione del Dirigente) in particolare i commi secondo, quarto e quinto
- determina che gli Uffici Scolastici Regionali potranno utilizzare le risorse rese disponibili, per l'AS 2009/10, come da tabella 2 allegata allo stesso contratto e che modifica, con una variazione in meno pari ad € 9.006,00, le risorse disponibili complessive iniziali, iscritte a Bilancio dell'EF 2009 dell'USR per il Veneto, pari ad € 38.266,00 (allegato 1)
- induce gli Uffici Scolastici Regionali a procedere all'avvio della Contrattazione integrativa regionale entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI
- delinea nell'art. 6 la competenza specifica della Contrattazione regionale per la definizione di "*criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dall'Ufficio Scolastico regionale a livello locale, nonché le tipologie di attività di autoaggiornamento, individuali e/o di gruppi auto-gestiti, per le quali è previsto il rimborso delle spese documentate*"; nonché "*i criteri per l'accoglimento delle domande di congedi non retribuiti per la formazione (art. 5 della legge 53/00) e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei dirigenti che riprendono l'attività lavorativa nella scuola dopo lunga sospensione*"

## **ACCOLTE**

le proposte emerse da parte della Commissione Bilaterale, riunitasi in data 18/11/09, per una precisa definizione in sede di contrattazione regionale

- del "congruo anticipo" (comma 7 art. 21 del CCNL/2006) con il quale deve essere comunicata dai Dirigenti scolastici la partecipazione ad iniziative di formazione all'Ufficio deputato alla ricezione delle medesime comunicazioni
- della destinazione delle esigue risorse disponibili per l'a.s. 2009/10 alle attività di auto-aggiornamento

## **VIENE STIPULATO**

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo alla formazione e all'aggiornamento del personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica per l'a. s. 2009/10.

## **Art. 1 - Linee generali e interventi prioritari**

1. Per l'anno scolastico 2009/10 gli obiettivi formativi attengono in via prioritaria, come enunciato all'art. 3 del CCIN, a:
  - valorizzazione dell'auto-aggiornamento
  - problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall'attuazione dei processi innovativi in atto, con particolare riferimento a quelli ordinamentali
  - iniziative volte ad incidere in modo permanente sulla qualità del servizio educativo, migliorandone i risultati per renderlo più moderno, efficiente e funzionale alle aspettative ed allo sviluppo del paese
  - cultura e tecnica della valutazione
  - profili ed aspetti inerenti la complessità della gestione delle istituzioni scolastiche.
2. Nell'ambito degli interventi formativi prioritari, secondo una programmazione pluriennale, l'Ufficio Scolastico Regionale utilizza eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili e definisce quali azioni del programma di formazione e aggiornamento per l'anno scolastico 2009/10 le seguenti:
  - attività di approfondimento circa i *profili a carattere giuridico e amministrativo concernenti l'autonomia delle scuole in relazione ai processi di innovazione prospettati dall'attuale quadro normativo* (Nuovi Regolamenti per l'istruzione del 1° e del 2° ciclo)
  - incontri di riflessione e confronto sulle *proposte formative del MIUR gestite autonomamente dai Dirigenti mediante accesso ai materiali predisposti sulla piattaforma ANSAS*, in base ai bisogni che emergono dalla ricognizione della domanda sul territorio
  - incontri seminariali sui temi dell'*Esame di Stato* e della *normativa sulla sicurezza*
  - attività di formazione concernenti la *valutazione e il miglioramento del sistema scuola*.
3. Per l'approfondimento di tali tematiche la Direzione Regionale può organizzare, anche in collaborazione con i soggetti, già indicati all'articolo 3 della Direttiva n. 46 del 23/05/2007, iniziative di formazione rivolte ai Dirigenti scolastici finalizzate a promuovere processi di ricerca e studio sulla funzione dirigenziale. In ragione di ciò tali iniziative dovranno essere decentrate sul territorio regionale, anche allo scopo di favorire la formazione di gruppi di Dirigenti particolarmente esperti nelle predette aree.

## **Art. 2 - Autoaggiornamento**

1. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei Dirigenti scolastici ai processi di formazione e per valorizzarne le scelte formative individuali, viene interamente impegnato il finanziamento complessivamente contrattato a livello nazionale per il Veneto di competenza dell'E.F. 2009, pari ad € 29.260,00, quale fondo regionale da distribuire a ciascun Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato in servizio nel territorio regionale alla data 1 settembre 2009.
2. Nell'ambito dell'importo indicato al comma 1, la Direzione Regionale determina la quota individuale da assegnare a ciascun Dirigente scolastico quale contributo alla copertura delle spese per la partecipazione ad iniziative di autoaggiornamento, anche gestite da gruppi di Dirigenti scolastici, coerenti con le finalità di cui al presente CCIR.
3. Tali quote individuali verranno assegnate dagli UST, a titolo di rimborso spese, a seguito di rendicontazione da parte dei Dirigenti scolastici interessati da produrre entro il 31 agosto 2010.
4. Si considerano rimborsabili:
  - iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati dal Ministero
  - corsi di specializzazione e alta formazione universitaria
  - attività di formazione svolta in gruppo e/o in rete
  - stage presso aziende
  - acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate
  - acquisto di software didattici
  - abbonamenti a siti telematici e canoni
  - spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento, documentate mediante attestato da cui si rilevino le ore di impegno, comprese le spese sostenute per l'iscrizione al corso, viaggio, vitto e pernottamento.
5. La quota per autoaggiornamento finanziata per l'a.s. 2009/10 è pari ad € 40,00 per ogni dirigente scolastico in servizio a tempo indeterminato nel territorio regionale alla data 1 settembre 2009. Le eventuali economie, e le quote non utilizzate relative all'anno scolastico 2008/09, potranno consentire l'erogazione di un rimborso per autoaggiornamento fino a sei volte la quota individuale dell'anno 2009/10 nell'ambito delle somme disponibili presso ogni Ufficio Scolastico Territoriale.
6. La partecipazione alle iniziative di formazione individuali, che implicino una assenza prolungata o periodica dalla scuola, è comunicata dal Dirigente interessato all'Ufficio Scolastico Regionale, con

almeno 20 giorni di anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

### **Art. 3 - Azioni di monitoraggio**

Presso la Direzione Generale continua ad operare anche per l'anno scolastico 2009/10 la Commissione bilaterale composta da un rappresentante di ciascuna O.S. firmataria del presente accordo e da membri designati dal Direttore Regionale, con i seguenti compiti:

- rilevazione di aspetti problematici e formulazione di pareri sui programmi di aggiornamento del personale dirigente scolastico, in particolare relativamente alle modalità organizzative ed agli standard di costo
- rilevazione delle iniziative realizzate e dei programmi individuali di autoaggiornamento
- redazione di un rapporto sulle attività formative dell'anno scolastico 2008/2009 ed eventuale formulazione di proposte per la successiva contrattazione integrativa.

### **Art. 4 - Congedi non retribuiti per la formazione – Applicazione art. 5 L. 53/2000**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11/04/06, ai Dirigenti scolastici possono essere concessi, a domanda, congedi per la formazione non retribuiti e non computabili nella anzianità di servizio.
2. Tali congedi potranno essere autorizzati a Dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato con una anzianità nella dirigenza scolastica di almeno 5 anni ed entro il limite massimo del 10% del personale dirigente in servizio presente al 31 dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore.
3. A tal fine l'Amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, comunicherà il numero massimo delle domande accoglibili per la fruizione del diritto alla formazione sopra citato.
4. In relazione alle procedure di accoglimento delle domande da parte dell'Amministrazione, si stabilisce quanto segue:
  - a) ogni Dirigente deve presentare la domanda di fruizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di formazione, indicando nella stessa l'oggetto dell'attività formativa, la data di inizio e la durata prevista
  - b) la Direzione prenderà in esame ciascuna domanda e, nel caso in cui ritenesse di autorizzare l'attività formativa, ne darà comunicazione all'interessato prima dell'inizio dell'attività stessa
  - c) quando all'interno della Regione, si raggiunga il tetto massimo dei congedi fruibili, la Direzione ne darà comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche del Veneto
  - d) nel caso, invece, in cui un certo numero di domande giungesse contemporaneamente e non tutte potessero essere accolte perché eccedenti in parte il numero consentito, sarà prerogativa dell'Amministrazione scegliere quelle accoglibili, tenendo conto delle finalità e dei contenuti dell'iniziativa formativa. In caso di parità di detti elementi, precede il richiedente più giovane d'età.
5. In caso di mancata concessione del congedo, l'Amministrazione motiverà il provvedimento di diniego.
6. Al rientro dal periodo formativo, a richiesta della Direzione Generale per il Veneto, gli interessati devono produrre idonea documentazione attestante la partecipazione alle attività formative frequentate.
7. Al Dirigente che abbia eventualmente fruito dei congedi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, al rientro in servizio è riconosciuto parimenti il diritto della formazione di cui al presente articolo. In tal caso gli sarà assicurata la partecipazione al periodo formativo, sempre entro il tetto massimo consentito, ma con precedenza su altri che si collocassero alla pari.
8. Si richiamano, inoltre, i commi 6 e 7 dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica.

### **Art. 5 - Interpretazione autentica**

In caso di controversia del presente Contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del Contratto e viene tempestivamente notificata ai Dirigenti scolastici.

### **Art. 6 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al C.C.N.L./2006 e al CCIN concernente la formazione per il personale dell'area V della dirigenza scolastica per l'anno scolastico 2009/10

Il presente Contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio II (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme contrattuali vigenti

#### **Per la delegazione di parte pubblica**

Carmela Palumbo -

Direttore Generale

Gianna Marisa Miola -

Dirigente Ufficio IV

#### **Per la delegazione di parte sindacale**

Claudio Baccarini -

FLC CGIL

Nereo Marcon -

CISL SCUOLA

Giuseppe Morgante -

UIL SCUOLA

Leopoldino Lago -

SNALS CONFISAL

Orio Marzaro -

ANP- CIDA

## **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

## **ACCORDO FORMA VENETO E 00.SS.di categoria FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA – SNALSCONFSAL - Padova 05.05.08**

In data 05.05.08 presso la sede di Forma Veneto in Padova via Ansuino da Forlì, si sono incontrati la Delegazione CCNL Regionale di Forma Veneto rappresentate dal sig.ri R. Meggiolaro - R. Callegaro, - R. Fortuna - G. Pettenon e le 00.SS. di categoria FLC CGIL - CISL Scuola – SNALS CONFSAL rappresentate dai sig.ri F. Pilla - P. Nalesso - L. Lago.

Le parti, convengono, con il seguente accordo, di dare applicazione a quanto segue:

1. L'erogazione della P.E.O.I prevista dall'art. 25 punto D c. 2 a) avverrà da parte degli enti aderenti a Forma Veneto entro e non oltre il 30.11.08.
2. Nel caso di pensionamenti o dimissioni nell'anno formativo In corso verrà erogato il punto 1. del presente accordo In sede di chiusura di rapporto di lavoro.
3. Relativamente al compenso individuale accessorio definito nell'accordo regionale del 27.06.05, le parti convengono di mantenerlo.
4. Previdenza complementare allegato 8 del vigente CCNL: le parti confermano che la quota a carico del datore di lavoro di almeno l'1% sulla retribuzione utile per il TFR verrà erogata verso uno dei due fondi negoziali previsti dall'accordo tra Enti e Organizzazioni Sindacali di categoria del 27 febbraio 2007, PREVIFONDER o ESPERO, scelto dall'operatore di formazione professionale.

La parti

Per Forma Veneto, il Capo delegazione  
Sig. Renato Meggiolaro \_\_\_\_\_

Per le OO:SS.

Franco Pilla - FLC CGIL \_\_\_\_\_

Paolo Nalesso - CISL Scuola \_\_\_\_\_

Checcacci UIL Scuola con delega CISL \_\_\_\_\_

Leopoldino Lago SNALS CONFSAL \_\_\_\_\_

NOTA A VERBALE La rappresentanza degli Enti di Forma Veneto si riserva un ulteriore approfondimento su quanto previsto alla lettera D punto 3) dell'art. 25 del CCNL

## **ACCORDO FORMA VENETO E OO.SS di categoria FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS CONFSAL - Padova 04 .11.08**

In data 01.12.08 presso la sede di Forma Veneto in Padova via Ansuino da Forlì, si sono incontrati la Delegazione CCNL Regionale di Forma Veneto e le OO.SS. di categoria. Le parti convengono, con il seguente accordo, di dare applicazione a quanto segue:

### **ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è una risorsa fondamentale per la qualità e l'efficacia delle azioni dell'Ente/Sede, per la costante innovazione dell'organizzazione del lavoro e delle attività formative. per il pieno e razionale utilizzo dei lavoratori e per la loro crescita professionale. Pertanto le parti concordano quanto segue:

Gli incarichi si assegnano nel rispetto delle competenze e delle professionalità, degli standard di qualità, della aggregazione e ricomposizione delle mansioni, della necessaria continuità ed integrità delle azioni formative, sostenendo e valorizzando la crescita professionale, la collegialità e le azioni che promuovono il rapporto tra docenti e discenti.

L'attuale scenario della formazione professionale implica la partecipazione a diversi bandi relativi a tutti gli ambiti di accreditamento che obbligano gli enti a una programmazione che si sviluppa temporalmente lungo tutto l'arco dell'anno formativo.

Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, all'articolazione e complessità delle direttive e dei bandi, alla loro diversificazione territoriale di Ente/Sede, le parti convengono che, in ordine alla programmazione delle attività formative nelle diverse filiere e ambiti di accreditamento, a cui occorre garantire la necessaria flessibilità, l'impegno medio settimanale di docenza, fermo restando il limite massimo di 800 ore annue di formazione diretta, sia compreso tra un minimo di 18 ore ed un massimo di 26 ore.

I formatori, sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal CCNL di comparto nei limiti orari di seguito definiti in riferimento a tutti gli ambiti previsti da sistema di accreditamento nazionale e regionale.

In ogni sede operativa la Direzione di Centro informa la RSU del piano di attività e di utilizzo del personale e avvia un esame congiunto della programmazione prevista dall'art. 36, punto B, comma 4 del CCNL

In ogni sede operativa prima dell'inizio dell'attività formativa, previo esame congiunto tra RSU e Direzione Centro/Ente, verrà redatto il piano dell'attività formativa stabilendone il numero di settimane e il calendario annuale delle riunioni collegiali e degli impegni esterni.

In ogni sede operativa la Direzione informa le RSU del piano di attività e di utilizzo del personale, e, nel caso di successive variazioni/integrazioni.

Le attività da programmare, relativamente all'area giovani (obbligo formativo) sono:

- incarico fronte utenza
- manutenzione ordinaria: strumenti, attrezzature, laboratorio
- pacchetto orario per sostituzioni eventuali o programmate / supplenza di Formatori assenti
- riunioni collegiali

Durante il periodo di sospensione di *attività formativa* e nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive di Ente (art. 36 punto E comma 6 CCNL 2007/2010) ogni dipendente, che non è oggetto di azioni programmate, su richiesta alla direzione, può presentare un piano di attività di aggiornamento individuale, formazione, studio/ricerca da svolgersi anche all'esterno della sede formativa.

Tali attività/iniziativa vengono autorizzate dal datore di lavoro (art. 15 comma 7 CCNL 2007/2010).

La contrattazione aziendale può prevedere modalità organizzative diverse.

### FLESSIBILITÀ

Per la flessibilità, in riferimento all'art. 36 lettera B comma 3 – 5 – 6 e per le ore effettivamente svolte, i criteri di attribuzione dell'incentivo di cui art. 25 punto E sono i seguenti:


- il calcolo delle settimane in cui viene superato l'orario di 22, 24, 26 ore va effettuato alla fine dell'anno formativo di riferimento.
- Per il personale in part-time o in semiesonero sindacale il calcolo delle settimane in cui viene superato l'orario sarà calcolato in riferimento all'orario convenzionale previsto all'art. 36 lettera B comma 3, dove il monte ore di formazione diretta risulta da atto scritto e l'orario massimo settimanale sarà calcolato in proporzione a quello previsto all'art. 36 lettera B comma 5 e arrotondato per difetto se inferiore o uguale a 0,5 e per eccesso se superiore a 0,5.
- Il superamento dei limiti dell'orario settimanale programmato, per almeno 4 settimane e per ogni successiva ripetizione di blocchi pari a 4 settimane, viene retribuito secondo la seguente tabella:

limite orario	A. F. 2008/09	A. F. 2009/10	A. F. 2010/2011
23 h/settimanali	€ 52	€ 54	€ 56
24 h/settimanali	€ 104	€ 107	€ 111
25 h/settimanali	€ 156	€ 161	€ 166
26 h/settimanali	€ 208	€ 214	€ 222
27 h/settimanali	€ 208	€ 214	€ 222

La retribuzione va prelevata dal fondo incentivi (3%) per un massimo del 35% del fondo.

- Al superamento del 35% del fondo interverrà l'Ente con risorse aggiuntive rispetto al fondo incentivi (3%).

### Esempio di calcolo finale:



### ASSENZE PER MALATTIA

Le ore di assenza per malattia o per impegno sindacale in periodo di attività formativa programmata concorrono al monte ore massimo annuo delle 800 ore nella misura prevista dalla programmazione settimanale assegnata.

Le ore di assenza per malattia in periodo di attività formativa programmata, oltre la prima settimana concorrono per il 50% al monte ore annuo di 800 ore.

### ISTITUTI DI PENA

Per i Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero, l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato:

- su 44 settimane massime (18 ore)

## ORARIO SERALE

1. Qualora, presso una sede operativa vengano realizzate attività in orario serale, dalle 18,00 alle 23,00 si istituiscono in detta sede due differenti fasce di articolazione dell'orario di lavoro:

*fascia A diurna: dalle 8,00 alle 19,00*

*fascia B pomeridiano - serale: dalle 13,00 alle 23,00*

In caso di attività svolta oltre le ore 22 si fa riferimento all'art 40 del CCNL sull'orario notturno.

2. Ai lavoratori impegnati nella realizzazione di attività serali è attribuita la fascia di orario B. Ad essi non possono essere attribuite attività che comportino la presenza al di fuori di detta fascia.
3. Tutti gli altri lavoratori operano in un orario compreso in fascia A. E' possibile impegnare questi lavoratori, in orario serale per non più di due giorni la settimana ed in giorni fissi. E' in ogni caso esclusa la possibilità di impiego del personale in orari spezzati che comportino un'interruzione del lavoro superiore alle normali pause per il pasto o il riposo, anche quando l'attività è svolta in sedi diverse.
4. L'assegnazione e la variazione della fascia oraria avviene con un preavviso scritto di almeno 1 mese dopo averlo concordato con l'interessato e le RSU.
5. La variazione di fascia oraria, o l'attribuzione di attività serali per il personale in fascia A, non è consentita per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time o a orario ridotto, se non convenuto all'atto dell'instaurazione del rapporto o successivamente in modo esplicito con i lavoratori direttamente interessati.

### **Impegno aggiuntivo di formazione diretta (Art. 36 punto B comma 7, art. 25 lettera F 1b)**

Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali, l'impegno aggiuntivo di formazione diretta, oltre le 800 ore, ma all'interno delle 36 ore settimanali e previamente concordato, è incentivato con una retribuzione oraria non inferiore a 1,8 volte quella prevista per il 5 livello tabellare così calcolata:

retribuzione oraria tabellare di formazione diretta maggiorata di 1,8 volte.

ES.: con una retribuzione 10€:  $10€ + 10€ \times 1,8 = 28€$

*Nota: Per retribuzione oraria tabellare (art.28 comma 6) si intende : retribuzione mensile (trattamento fondamentale + trattamento accessorio) / 156*

## Mensa

A tutto il personale, è erogato, totalmente a carico dell'Ente, un buono giornaliero per la consumazione dei pasti ovvero, un "ticket restaurant" del valore non inferiore a 7 €.

Il criterio di riconoscimento del "ticket restaurant" è il seguente:

- sei ore lavorative giornaliere con rientro;
- eventuale altro rientro serale.

Il ticket non è corrisposto in caso di:

- *trasferta al di fuori della sede di lavoro per la quale siano previste rimborsi per missione o trasferta comprensivi delle spese per pasto;*
- *attività in sedi dove è previsto il servizio di refezione con erogazione del pasto per il personale.*

*La corresponsione del ticket restaurant decorrerà dalla data del 1° gennaio 2009.*

### NOTA A VERBALE CONGIUNTA 1

*Il presente accordo regionale non influisce su eventuali intese/accordi aziendali precedentemente stipulati.*

### NOTA A VERBALE CONGIUNTA 2

*Il precedente accordo su P.E.O.I. (art. 25 punto D) e previdenza complementare firmato il 05.05.2008 e il presente accordo sull'orario di lavoro fanno parte integrante del contratto regionale.*

*Il presente accordo ha validità a partire dall'anno formativo 2008-09, fino a vigenza contrattuale del CCNL.*

*Alla scadenza l'accordo si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta, anche da una sola delle parti, da inviarsi con raccomandata 30 giorni prima..*

Per Forma Veneto

Per la Delegazione di Forma Veneto

Per le OO.SS. FLC CGIL Mazza Salvatore

UIL Scuola Checcacci Roberto

SNALS CONFASAL Leopoldino Lago

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Accordo Regionale tra Forma Veneto e FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola - SNALS CONFASAL**

Padova 1 Dicembre 2008

In riferimento alla situazione complessiva della Formazione Professionale del Veneto le

Parti firmatarie della presente manifestando preoccupazione per la complessità e l'incertezza che ancora pervadono questa filiera formativa ancora priva di una legge regionale di settore.

Vista la crisi che alcuni Enti di Formazione Professionale hanno riscontrato negli ultimi mesi con ricadute pesanti sui livelli occupazionali e anticipando alcune competenze della Bilateralità prevista dal CCNL e in via di definizione, si concorda quanto segue:

Gli Enti aderenti a Forma e le OO. SS. si impegnano in caso di crisi aziendali ad aprire un tavolo permanente di monitoraggio delle situazioni.

Gli enti aderenti a Forma si impegnano in caso di nuove assunzioni a verificare preventivamente nelle apposite liste di *mobilità* della propria provincia l'eventuale disponibilità e competenza del personale proveniente da Enti di Formazione Professionale.

Le OO.SS. si impegnano a fornire, se autorizzati dai singoli, gli elenchi di detto personale in mobilità.

Il presente accordo ha valore fino alla completa definizione della Bilateralità regionale.

**Per Forma Veneto**

**Per la Delegazione di Forma Veneto**

**Per le OO.SS.**

FLC CGIL

Mazza Salvatore

UIL Scuola

Checcacci Roberto

SNALS CONFSAL

Leopoldino Lago

## COSTITUZIONE ENTE BILATERALE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **E.Bi.R.Fo.P.**

In data 18 marzo 2009 presso la sede dell'ufficio notarile Todeschini di Padova è stato costituito formalmente l'ente bilaterale regionale per la formazione professionale veneta "E.Bi.R.Fo.P. VENETO".

Questa la composizione dei seguenti organi:

### E.Bi.R.Fo.P. VENETO

#### Soci fondatori

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>	<i>ruolo</i>
ENAIIP VENETO	ZIGLIO ANTONINO	SOCIO DI FORMA VENETO
CNOS-FAP VENETO	PETTENON GIAMPIETRO	SOCIO DI FORMA VENETO
FICIAP VENETO	MEGGIOLARO RENATO	SOCIO DI FORMA VENETO
CENFOP VENETO	DARIO SCHIOPPETTO	SOCIO DI CENFOPVENETO
FLC CGIL	MAZZA SALVATORE	OOSS
SNALS CONFSAL	LAGO LEOPOLDINO	OOSS
CISL SCUOLA	MARCON NEREO	OOSS
UIL SCUOLA	MORGANTE GIUSEPPE	OOSS

#### Assemblea

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>	<i>rappresentante</i>
ENAIIP VENETO	ZIGLIO ANTONINO	CALLEGARO ROBERTA
CNOS-FAP VENETO	PETTENON GIAMPIETRO	SUOR ANNA DE ZAN
FICIAP VENETO	MEGGIOLARO RENATO	FORTUNA RAFFAELLO
CENFOP VENETO	DARIO SCHIOPPETTO	ANDREA CONTO'
FLC CGIL	MAZZA SALVATORE	PILLA FRANCO
SNALS CONFSAL	LAGO LEOPOLDINO	MASTELLARO GIAMPAOLO
CISL SCUOLA	MARCON NEREO	NALESSO PAOLO
UIL SCUOLA	MORGANTE GIUSEPPE	CHECCACCI ROBERTO

#### Consiglio Direttivo

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>
ENAIIP VENETO	CALLEGARO ROBERTA
CNOS-FAP VENETO	SUOR ANNA DE ZAN
FICIAP VENETO	FORTUNA RAFFAELLO
CENFOP VENETO	ANDREA CONTO'
FLC CGIL	PILLA FRANCO
SNALS CONFSAL	MASTELLARO GIAMPAOLO
CISL SCUOLA	NALESSO PAOLO
UIL SCUOLA	CHECCACCI ROBERTO

**Presidente:** NALESSO PAOLO

**Vicepresidente:** FORTUNA RAFFAELLO